

# Rassegna Stampa

15/06/2015



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli  
ph/fax +39 0815640547

# Rassegna del 15 giugno 2015

## SERVIZI PUBBLICI

Corriereconomia	10	FERROVIE DA STATO E REGIONI QUASI LA METÀ DEI RICAVI DEL GRUPPO	1
-----------------	----	---	---

## EGOVERNMENT E INNOVAZIONE

Il Messaggero	11	CARTA ELETTRONICA, IL GOVERNO CI RIPROVA	2
Il Sole 24 Ore	17	FATTURE ELETTRONICHE ERRORI IN CALO	3

## GOVERNO LOCALE

Cronache Di Napoli	7	AREA POPOLARE, TORNA IL SOGNO DEI GRUPPI UNICI	4
Il Mattino	26	SEVERINO, MOSSA DE MAGISTRIS: CHIAMA IL TRIBUNALE A DECIDERE	5

## LAVORO PUBBLICO

Il Sole 24 Ore	30	CANALE BLINDATO PER GLI EX PROVINCIALI	6
La Repubblica Affari E Finanza	1, 10	COME VALUTARE I DIRIGENTI PUBBLICI	7

## NORMATIVA E SENTENZE

La Repubblica Affari E Finanza	9	QUELLE LEGGI MAI ATTUATE SIMBOLO DI MALGOVERNO	8
--------------------------------	---	--	---

## TRIBUTI

Asfel		L'ARMONIZZAZIONE IN SICILIA	9
Corriereconomia	1	TASSE, UN TAGLIO CHE PUÒ FARE SOLTANTO BENE	10
Corriereconomia	35	FAMIGLIE & TASSE IRPEF, IMU E TASI: UN MARTEDÌ DA LEONI	11
Il Sole 24 Ore	30	RISCOSSIONE ALTRI SEI MESI PER EQUITALIA NEI COMUNI	13
Il Sole 24 Ore	17	I COMUNI MONTANI GIOCANO ( A SORPRESA) LA CARTA DEL TERZIARIO	14
Il Sole 24 Ore	30	FONDO TASI ESCLUSO DALLE ENTRATE VALIDE PER L'OBIETTIVO DI PATTO	15
Il Sole 24 Ore	25	IMU E TASI COMPENSAZIONI LIMITATE	16
Il Sole 24 Ore	25	ISTANZA AL COMUNE SE IL CODICE E' ERRATO	17
Italiaoggi 7	9	DICHIARAZIONE TASI FOTOCOPIA	18
Italiaoggi 7	10	SCADENZE MOBILI	19

## BILANCI

Il Sole 24 Ore	30	SBLOCCA DEBITI PER I VIRTUOSI	20
----------------	----	-------------------------------	----

## ENERGIA

Corriereconomia	38	E IN ALTO ADIGE IL91% È ATTENTO A NON SPRECARE	21
Corriereconomia	38	RINNOVABILI L'ITALIA? E UN PAESE MOLTO SOLARE	22

## ECONOMIA

Corriere Della Sera	14	I CONTI DELL'INPS	23
---------------------	----	-------------------	----

## AMBIENTE

Il Sole 24 Ore	28	ECOREATI AL TEST DEL CODICE AMBIENTE	25
----------------	----	--------------------------------------	----



**Bilanci** Analisi dei conti con Mediobanca R&S. Per la rete quasi un miliardo l'anno. Nel 2013-2014 trasferimenti ridotti di 107 milioni

## Ferrovie Da Stato e Regioni quasi la metà dei ricavi del gruppo

Tra corrispettivi e contributi il 42% del fatturato viene da soldi pubblici: oltre 3 miliardi. È una quota in calo, ma i privati dovranno tenerne conto

**Q**uanto pesano i denari pubblici sul bilancio di Ferrovie dello Stato? Meno che in passato, ma ancora quasi la metà dei ricavi. Fra corrispettivi dello Stato per il servizio universale (i treni improduttivi), delle Regioni per i convogli dei pendolari, i contributi dello Stato per la manutenzione dei binari, l'anno scorso incidevano per il 42% sui ricavi del gruppo: 3.242 miliardi su un totale di 7.734 miliardi (ricavi da servizi, quelli operativi hanno sfiorato l'anno scorso gli 8,4 miliardi).

È una quota che, però, cala da anni: nel 2010 era del 48%, nel 2011 del 44%, poi del 45%, e del 43% nei due anni successivi. Complessivamente i corrispettivi pubblici diminuiscono di 47 milioni nel 2014 sul 2013 e di 60 milioni nel 2013 sul 2012: -107 milioni in due anni. Nel dettaglio, aumentano quelli dalle Regioni: +53 milioni l'anno scorso, +23 il precedente, totale 76 milioni in più nel biennio. Diminuiscono i corrispettivi dallo Stato: -100 milioni nel 2014 e -83 nel 2013.

Lo dicono le rilevazioni dell'ufficio Ricerche e Studi di Mediobanca, che ha analizzato l'ultimo bilancio del gruppo guidato dall'amministratore delegato Michele Mario Elia, confrontandolo con i quattro anni precedenti. Il risultato è istruttivo, in vista della privatizzazione, quando partirà. Gli investitori eventuali vengono così a conoscenza, infatti, di interessanti informazioni sul rapporto fra Stato e mercato. La prima è che lo Stato è ben presente: se privatizzando ne toglie il contributo, o più verosimilmente lo riduce, può essere un problema. Anche per i clienti che possono vedere aumentare i prezzi dei biglietti. Ma vediamo i conti.

Innanzitutto, la minore incidenza dei soldi pubblici nel 2014, il 42% sui ricavi complessivi del gruppo, appare dovuta a due fattori. Uno è la riduzione assoluta dei trasferimenti pubblici (fatte salve le Regioni, che dal 2012 li hanno aumentati — ma restano di-

stanti dai picchi del 2010).

L'altra è l'aumento obiettivo dei ricavi: da passeggeri, da merci e anche da pedaggi per chi transita (come il concorrente Italo) sulla rete di Ferrovie, Rfi. Segno che lo sforzo per seguire il mercato c'è stato.

Negli ultimi cinque anni i ricavi da clientela, la voce principale del bilancio di Ferrovie, sono infatti cresciuti: da 3.659 miliardi del 2010 a 3.962 l'anno scorso, +8%. In particolare è salito percentualmente il fatturato dal trasporto merci: +12% a 887 milioni. I ricavi dal trasporto passeggeri, invece, sono aumentati del 7%. È l'effetto dell'Alta Velocità e, probabilmente, anche dell'incremento dei prezzi di alcuni biglietti, visto che i passeggeri sono in calo dal 2010 (ma dal 2011, con i Frecciarossa, sono tornati a crescere).

Inoltre negli ultimi anni sono aumentati i ricavi di altro tipo (nella tabella sopra, «Altri ricavi da servizi»), come le prestazioni a terzi e le vendite diverse. Comprendono, fra l'altro, i pedaggi che Rfi, la rete di Ferrovie, incassa affittando l'uso dei binari ad altri, compresi concorrenti come Ntv. Questi ricavi sono saliti in cinque anni da 160 a 530 milioni, più del quadruplo.

E veniamo ai soldi pubblici. Sono versati a Ferrovie da due fonti, lo Stato e le Regioni. E sono di due tipi: da un lato i corrispettivi per i contratti di servizio, cioè quelli destinati a compensare i minori profitti dai treni improduttivi, per il servizio universale. Dall'altro i contributi pubblici in conto esercizio, cioè quelli destinati, soprattutto, alla manutenzione della rete ferroviaria. Un costo elevato questo, che i futuri soci privati, se la rete ferroviaria non sarà scorporata, dovranno tenere in conto. Si parla infatti di contributi pubblici stabili per circa un miliardo all'anno, 975 milioni nel 2014. Non sono noccioline.

Quanto ai soli corrispettivi per i contratti di servizio, sono scesi nei cinque anni del 9% a 2.267 miliardi. Quelli provenienti dalle Regioni (che

le Ferrovie considerano clienti) per i treni passeggeri, in particolare, sono scesi, rispetto al 2010, da 1,9 a 1,8 miliardi. Lo Stato invece ha contribuito al trasporto passeggeri per 368 milioni nel 2014 (439 nel 2010) e al trasporto merci per 98 milioni (erano 107).

Negli ultimi due anni, la spesa delle Regioni per il servizio ferroviario è tornata ad aumentare (era a 1,7 miliardi nel 2012), ma restano ancora da concludere tutti i nuovi accordi, le gare non partono e i soldi nelle casse regionali sono sempre meno. Se questi denari mancano, una via d'uscita è aumentare il prezzo dei biglietti.

A. P.U.

**Quanto pesano i soldi pubblici sui ricavi di Fs**

Millioni di euro

1) Inclusi pedaggi sull'uso della rete

Fonte: Ricerche e Studi Mediobanca

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>RICAVI DA CLIENTELA</b>					
PASSEGGERI	2.869	2.951	2.847	2.945	3.075
MERCI	790	894	852	851	887
<b>TOTALE</b>	<b>3.659</b>	<b>3.845</b>	<b>3.699</b>	<b>3.796</b>	<b>3.962</b>
<b>CORRISPETTIVI DA STATO E ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PER CONTRATTI DI SERVIZIO</b>					
PASSEGGERI (Regioni)	1.947	1.803	1.725	1.748	1.801
PASSEGGERI (Stato)	439	431	408	388	368
MERCI (Stato)	107	106	106	103	98
<b>TOTALE</b>	<b>2.493</b>	<b>2.340</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.267</b>
<b>ALTRI RICAVI DA SERVIZI</b>					
	160	323	459	509	530
<b>CONTRIBUTI PUBBLICI IN CONTO ESERCIZIO (manutenzione rete)</b>	<b>975</b>	<b>978</b>	<b>1.110</b>	<b>1.050</b>	<b>975</b>
<b>TOTALE RICAVI DA SERVIZI FS</b>	<b>7.287</b>	<b>7.486</b>	<b>7.507</b>	<b>7.594</b>	<b>7.734</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>3.468</b>	<b>3.318</b>	<b>3.349</b>	<b>3.289</b>	<b>3.242</b>
<b>INCIDENZA</b>	<b>48%</b>	<b>44%</b>	<b>45%</b>	<b>43%</b>	<b>42%</b>

# Carta elettronica, il governo ci riprova

►Dopo 18 anni di insuccessi un altro cambio di strategia: si torna al documento di identità digitale a sé stante

►Nel provvedimento enti locali stanziamento di 60 milioni che serviranno anche per l'anagrafe nazionale dei residenti

## IL CASO

ROMA La prima legge che parlava di carta di identità elettronica è del 15 maggio 1997 e fa parte del cosiddetto pacchetto Bassanini sulla semplificazione amministrativa. Diciotto anni e svariati governi dopo, il recentissimo decreto in materia di enti locali si propone - come spiega il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi - «la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica». E stanziamento per questa finalità e per l'ampliamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente un po' di soldi, circa 60 milioni per il 2015.

I precedenti non incoraggerebbero a sperare che questa sia davvero la svolta finale in una vicenda in cui si sono susseguiti regimi sperimentali infiniti, scontri tra società pubbliche, cambi di strategia in nome della revisione della spesa. Attualmente le card elettroniche distribuite sarebbero 4 milioni, in circa 200 Comuni (ma sulle cifre non c'è certezza). La procedura di rilascio è lunga, può durare anche mesi; c'è poi un costo aggiuntivo di 20 euro a carico del cittadino, rispetto al documento tradizionale.

## I SERVIZI

Il corrispettivo di tutto ciò dovrebbe essere la possibilità di disporre, insieme al documento di identità, di uno strumento in grado di accedere ad una serie di servizi della pubblica amministrazione. Ma questa prospettiva è rimasta finora in larghissima parte teorica: non è cambiato molto da quando nel 2001 fu emessa la prima carta sperimentale. Dopo di allora, per un decennio, ci sono stati vari annunci da parte di diversi governi e un po' di buona volontà di alcuni Comuni, ma nessun progresso significativo. Fino a che nel 2012 l'esecutivo guidato da Monti ha pensato che l'operazione era troppo costosa ed ha deciso di rimpiazzarla con qualcos'altro. Dall'acronimo Cie (che sta appunto per carta di identità elettronica) che si è passato a un più ostico Ddu, ovvero documento digitale unificato. L'idea era di riunire in un solo sup-

porto la tessera sanitaria, gestita dal ministero dell'Economia, che contiene anche il codice fiscale, ed appunto la carta di identità. Anche questo progetto non ha fatto molta strada e la distribuzione ai cittadini in realtà non è nemmeno iniziata. Così ora il decreto enti locali approvato giovedì dal governo (ma ancora non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) dovrà portare al «superamento» del Ddu: si tornerebbe quindi indietro alla vecchia idea di una carta di identità a sé stante. Il testo precisa che un decreto del ministero dell'Interno, di concerto con quello della Pubblica amministrazione e dell'Economia, dovrà fissare «le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato». Insomma si ricomincia più o meno da zero, anche se nel frattempo potranno ancora essere emesse le card in uso finora. Lo stesso decreto prevede ad ampliare l'Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) attribuendogli anche l'informatizzazione dei registri di stato civile tenuti dai Comuni e delle liste di leva.

## CREDENZIALI UNICHE

Intanto però al centro della strategia digitale del governo c'è ancora un'altra sigla, quella dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Ovvero le credenziali che dovrebbero permettere al cittadino di accedere ai servizi pubblici oggi fruibili con password e pin diversi (Inps, Agenzia delle Entrate e così via). Entro quest'anno dovrebbero essere rilasciati 3 milioni di Spid. E se il processo andrà avanti, l'idea di una carta d'identità di plastica che consenta anche l'accesso ai servizi potrebbe rivelarsi obsoleta.

Luca Cifoni



**Imprese & Pa/1.** A tre mesi dall'introduzione dell'obbligatorietà meno di un documento su dieci viene scartato dal Sistema d'interscambio


# Fatture elettroniche, errori in calo

Aumentano le aziende che fanno archiviazione digitale e dematerializzazione degli ordini

## I numeri

### MIGLIORA L'INTERSCAMBIO

Fatture inviate ogni mese al Sistema d'interscambio



### CORSA ALLA CONSERVAZIONE

Aziende che fanno l'archiviazione digitale delle fatture



### Enrico Netti

La fatturazione elettronica con la Pa supera senza problemi il rodaggio e diventa il "motore" per diffondere i processi digitali anche tra le imprese. Nel primo anno di obbligatorietà sono stati inviati al Sistema d'interscambio più di 7,6 milioni di documenti, di cui 2,4 nel solo mese di maggio, quando poco meno del 10% è stato scartato dal sistema. Il valore più basso di errori nel periodo, secondo l'ultima edizione dell'Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione realizzato dalla School of management del Politecnico di Milano che sarà presentato venerdì.

A dare la dimensione del fenomeno aiutano altri numeri come, per esempio, i circa 130 miliardi di euro di acquisti della Pa,

i 53.500 uffici pubblici destinatari, gli oltre 300mila fornitori che a oggi seguono le nuove procedure. E tra le pieghe dei numeri si nasconde il vero impatto dell'obbligo, che nell'arco dei dodici mesi coinvolgerà due milioni di imprese, individuali e non, che almeno una volta l'anno spediscono il documento al committente pubblico.

«In un anno verranno inviate alla Pa tra i 50 e i 60 milioni di fatture elettroniche - spiega Paolo Catti, responsabile della ricerca - L'Italia, per una volta, ha optato per un approccio coraggioso e lungimirante, incentrato su un modello di trasmissione strutturato dei file e attuato in modo pervasivo, con un obbligo che impatta sull'intero sistema dei fornitori».

Un altro passo verso una per-

vasiva digitalizzazione arriva dal numero di imprese che fanno la conservazione digitale delle fatture. Il trend è in netto aumento con il passaggio dalle 5 mila del 2013 alle circa 130 mila aziende di fine 2014 per arrivare alle oltre 300 mila (+130%) stimate per il primo semestre di quest'anno.

Il processo di dematerializzazione coinvolge altri documenti come, per esempio, i libri e i registri. Questa è una via imboccata da 200 mila imprese. «Un gran numero di aziende ora deve digitalizzare i processi e le comunicazioni tra di loro - aggiunge Catti - approfittando della crescente diffusione della fatturazione elettronica e degli incentivi previsti per chi la adotta non solo verso la Pa».

Da non trascurare, poi, le economie offerte dalla completa integrazione e dematerializzazione per l'intero ciclo dell'ordine. Gli esperti dell'Osservatorio stimano un risparmio medio tra i 25 e i 65 euro per il ciclo ordine-pagamento tra cliente e fornitore.

Un piccolo numero di imprese già oggi ha abbracciato i processi digitali. Sono poco più di 10 mila e scambiano in digitale con i loro partner i principali documenti del ciclo di business. Si tratta di realtà medio-grandi come, per esempio, Bauli, Mediamarkt, Comoli Ferrari per citare alcuni nomi. Significativo il trend di crescita dei documenti trasmessi: +20% tra il 2012 e il 2013 e +32% tra il 2013 e lo scorso anno. Nel complesso spicca il volume dei documenti inviati: sono 80 milioni, di cui poco meno della metà fatture. Altre 60 mila imprese dialogano, tramite reti dedicate e portali B2B, con i partner commerciali scambiando almeno uno dei documenti del ciclo dell'ordine.

Per le imprese uno dei prossimi appuntamenti è fissato per il 1° luglio 2016, quando l'agenzia delle Entrate consentirà ai soggetti passivi Iva di usufruire di un servizio gratuito che genererà e trasmetterà le fatture elettroniche tra imprese e, per alcuni soggetti che saranno individuati da un decreto del Mef, sarà offerto il servizio gratuito di ar-

chiviazione digitale.

Se il mondo delle imprese si sta organizzando, qualche dubbio sussiste sul fronte delle Amministrazioni. Spiega Catti: «Ora bisogna vedere cosa succederà ai processi della Pa una volta ricevute le fatture digitali. Non sono poche le amministrazioni, in particolare le piccole, che vivono un modello ibrido e ora devono adeguarsi al cambio di passo. Diventa imperativa la migrazione verso il digitale della maggior parte dei processi interni della Pa: la fatturazione ha fatto solo da apripista».

Per la macchina burocratica italiana si preannuncia una rivoluzione-innovazione all'insegna della digitalizzazione dei processi. I vantaggi, oltre al recupero di efficienza e produttività, si vedranno con una semplificazione del rapporto tra aziende e Pa in nome dell'auspicata riduzione dei tempi di pagamento e dell'evasione fiscale.

enrico.netti@ilssole24ore.com

## Il dilemma Il Nuovo Centrodestra punta a unirsi con l'Udc nei Comuni e nella Città metropolitana Area Popolare, torna il sogno dei gruppi unici

**NAPOLI (ic)** - Il desiderio di formare un unico partito e un unico gruppo non è ancora definitivamente tramontato per Udc e Ndc. Il problema è che ora non si potrà fare ovunque. Sicuramente non in Regione. La contraddizione cui vanno incontro i partiti di centro rischia di scoppiare nei prossimi mesi quando, per gli enti locali dovranno convivere sotto lo stesso simbolo. Almeno è questa l'intenzione di cui hanno discusso nei giorni scorsi i dirigenti del partito di **Angelino Alfano**. Alla riunione hanno partecipato il coordinatore regionale **Gioacchino Alfano**, i senatori **Pietro Langella** e **Luigi Compagna**, il consigliere regionale **Pasquale Sommesse**, i consiglieri comunali di Napoli e metropolitani **Marco Mansueto**, **Raffaele Lettieri**, **Paolo Avitabile**, **Domenico Palmieri**, **Gennaro Addio** e **Andrea Santoro**. Si è deciso di dar vita a gruppi unici negli enti locali e organizzare una convention di tre giorni a Napoli per metà settembre. Il problema, e non è cosa da poco, sarà condividere queste idee con l'Udc con cui in realtà il rapporto si è incrinato dopo la scelta dei De Mita di sostenere la candidatura di **Vincenzo De Luca** e non quella di **Stefano Caldoro**. A sostenere convintamente l'idea che i due partiti possano tornare sotto lo stesso simbolo - al di là della Regione - è il coordinatore campano che nel botta e risposta a distanza con la deputata sannita **Nunzia De Girolamo** aveva nei giorni scorsi dichiarato: *"Se da settimane va ripetendo che non condivide la decisione di collaborare alla realizzazione delle riforme e che il progetto politico di Ncd-Area Popolare è fallito, non vedo perché dovrei andare via io che, invece, sostengo sia le scelte di Angelino Alfano, sia che l'aggregazione dell'area moderata sia un progetto carico di aspettative"*. Alfa-

no guarda con soddisfazione alle percentuali e al numero di voti delle Regionali: rispetto alle elezioni europee è stato raggiunto il 6% con un incremento netto di circa 10 mila voti. Siederà in consiglio regionale soltanto **Pasquale Sommesse**, proveniente dall'Udc, mentre il secondo seggio è stato 'scippato' da **Stefano Caldoro** a Benevento. Eppure il partito di **Angelino Alfano** ha superato in percentuale e voti il dato delle Europee dove non era ancora formalizzata l'alleanza con l'Udc. All'epoca Ncd conquistò 124.275 voti, il 31 maggio 133.729 preferenze. In pratica il dato percentuale è passato dal 5,39% al 5,87% con un incremento netto di circa 10mila voti, in termini assoluti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Politica e giustizia

# Severino, mossa De Magistris: chiama il Tribunale a decidere

## Ricorso d'urgenza anti-sospensione: udienza il 19, intrecci con il caso De Luca

**Luigi Roano**

Arriva la mossa a sorpresa del sindaco Luigi de Magistris per evitare in extremis la seconda sospensione per la legge Severino. Il suoi legali Giuseppe Russo e Lelio Della Pietra mercoledì scorso hanno fatto ricorso d'urgenza - il cosiddetto articolo 700 - contro la sospensione del prefetto (sospesa prima dal Tar Campania e confermata anche dal Consiglio di Stato) al tribunale civile di Napoli. Una mossa un po' a sorpresa anche quella del Tribunale che ha fissato per venerdì prossimo l'udienza, insomma appena 10 giorni passeranno dalla presentazione del ricorso alla decisione del Tribunale. De Magistris, dunque, appena la Cassazione si è espressa su chi dovesse essere il giudice a decidere sulla questione dell'eleggibilità e della sospensione, ovvero il giudice ordinario, ha ridisegnato la sua strategia fino a quel giorno tutta puntata ad ottenere le sue ragioni dalla giustizia amministrativa. Una mossa che potrebbe togliere dall'imbarazzo addirittura il premier Matteo Renzi. Cosa c'entra Renzi? Se il giorno 19 arrivasse lo stop a de Magistris, inevitabilmente questo potrebbe costituire un ulteriore problema per Vincenzo De Luca, eletto presidente della Regione, ma in odore di sospensione perché anche per lui c'è una condanna per abuso d'ufficio in primo grado. Un punto sul quale il primo ministro è bersagliatissimo dalla fronda interna del Pd e dalle opposizioni che lo tacciano di volere fare leggi ad personam per salvare De Luca. Tuttavia, se il giorno 19 il giudice civile confermerà la sospensiva per de Magistris riconoscendo il diritto a governare, sarà una bellissima notizia per il sindaco ma ancora di più per De Luca. Che vedrà confermata la tesi che non solo i giudici amministrativi riconoscono le criticità della Severino. E Renzi uscirebbe automaticamente dall'imbar-

**I tempi**  
A fine mese scatterebbe il nuovo stop per effetto del verdetto della Cassazione

razzo e dal cono d'ombra di accuse serie.

Procediamo con ordine in questo gioco di destini intrecciati. Si respira ottimismo sul fronte de Magistris, perché al netto del fatto che ci sono sempre sullo sfondo già le decisioni del Tar e del Consiglio di Stato - malgrado non abbiano più giurisdizione sulla materia - c'è che la Cassazione, pur traslando la responsabilità della decisione al giudice ordinario ha ribadito che il diritto a governare non può essere leso. In termini tecnici non si può ledere «il diritto del singolo». Il provvedimento di sospensione del prefetto invece lede esattamente questo diritto. A confortare questa tesi, inoltre, non ci sono solo decisioni della giustizia amministrativa ma anche del tribunale ordinario come più volte ribadito dagli stessi legali di De Luca. L'esempio più calzante è quello della Corte di Appello di Bari. Ecco che ancora una volta i destini dei due eletti dal popolo si intrecciano. Venerdì, il Tribunale, potrebbe anche - per esempio - decidere di aspettare la Corte Costituzionale che si deve riunire il 20 ottobre sulla problematica della Legge Severino rilevando di fatto la eccezione di costituzionalità che già i giudici amministrativi hanno messo ben in evidenza.

Un groviglio che sembra a volte inestricabile il pasticcio venutosi a creare intorno all'applicazione di una legge nata per tutelare la cosa pubblica da eccessi e amministratori corrotti, e che invece si arena beffardamente sull'abuso d'ufficio, reato nel quale incappano decine e decine di amministratori. De Magistris è al centro di una vicenda che al momento si tinge anche di grottesco nel senso che il reato per il quale è stato condannato a Roma - commesso quando indossava la toga di pm e non la fascia tricolore - è di fatto prescritto. È al momento un cittadino senza macchia, un diritto che però per essere riconosciuto deve essere sancito dalla Corte di Appello di Roma alla quale si è rivolto il sindaco contro la sentenza di condanna in primo grado. De Magistris in quella sede spera nell'assoluzione e non nella prescrizione che gli risulta un po' indigesta. Solo questione di for-

ma? No, nella sostanza, quello che manca al primo cittadino è il tempo: la sospensione bis dovrebbe scattare il giorno 28, per quella data la Corte di Appello di Roma non si riunirà e anche se lo facesse sarebbe difficile che arrivasse subito a una determinazione. Il sindaco invece deve risolvere problemi come quello del rimpasto di giunta in Comune e l'assegnazione delle deleghe alla Città metropolitana, dove è sindaco metropolitano, entro il 28. Il ricorso al giudice ordinario è stato fatto con la ragionevole certezza che trattandosi di un ricorso d'urgenza trovasse nei giudici una risposta immediata e così è stato. Il 19 - il ragionamento dei legali dell'ex pm - si avrà una pronuncia e de Magistris anche in caso di parere avverso avrebbe ancora il tempo di mettere le cose a posto prima di tornare a fare per almeno un mesetto il sindaco di strada. Viceversa, se gli dovesse andare bene, avrebbe almeno altri 4 mesi per prendersi l'assoluzione o la prescrizione e magari, se la Corte Costituzionale dovesse rilevare il profilo di incostituzionalità della legge Severino, cassare definitivamente il problema della sospensione. Questo lo scenario che si para davanti al sindaco di Napoli e che vede un altro primo attore, appunto De Luca, ben in evidenza. Se il tribunale di Napoli decidesse per la sospensiva della sospensione allora la

**L'assist**  
La decisione di venerdì precedente importante per il destino del neo governatore

possibilità di sedersi sulla poltrona di governatore dell'ente di Santa Lucia, sarebbe molto concreta per il rinvio e orgoglioso ex sindaco di Salerno. Destini ancora incrociati e chissà che la cena a casa di Raimondo Pasquino - il presidente del Consiglio comunale - non abbia ratificato più che un'alleanza politica un'alleanza contro la legge Severino. Come dire: «Vai avanti tu caro Giggi che io ti seguo».



**Personale.** La spinta alle ricollocazioni

# Canale «blindato» per gli ex provinciali

**Arturo Bianco**

Consentire ai Comuni di assumere il personale collocato in mobilità obbligatoria dalle Province, anche se non hanno rispettato il Patto di stabilità e i tempi medi dei pagamenti; permettere il recupero, per finanziare nuove assunzioni, dei risparmi derivanti dalle cessazioni non sostituite dell'ultimo triennio; escludere dal rispetto dei tempi medi dei pagamenti quelli effettuati utilizzando le risorse trasferite allo scopo dalla normativa, ivi comprese le risorse aggiuntive stanziata a questo fine dallo stesso decreto; trasferire il personale delle polizie provinciali negli organici delle polizie municipali.

Sembrano essere queste le principali novità per il personale degli enti locali contenute nel Dl approvato giovedì dal Governo.

La logica ispiratrice è, con tutta evidenza, quella di rendere meno rigidi alcuni vincoli dettati alle assunzioni di personale, soprattutto per rendere più facile l'assorbimento dei dipendenti collocati in mobilità obbligatoria dalle Province. Anche se si deve subito precisare che non vi è alcuno stravolgimento delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità.

## Niente sanzioni

Nella direzione di rendere più facile l'assunzione dei dipendenti in mobilità obbligatoria delle Province vanno molte delle misure contenute nel provvedimento. In pri-

## LA DEROGA

Anche i Comuni che hanno sfiorato il Patto di stabilità possono accogliere in organico i dipendenti in arrivo dagli enti di area vasta mo luogo, quella che consente di derogare al divieto di effettuare assunzioni di personale agli enti che non hanno rispettato nell'anno precedente il Patto di stabilità e/o non hanno effettuato entro i termini la relativa certifica-

zione. Ed ancora la stessa deroga è prevista per le amministrazioni che hanno superato i tempi medi di pagamento previsti dal Dl 66/2014. Da sottolineare che questa deroga non si estende alle amministrazioni che hanno superato il tetto di spesa del personale.

Sostanzialmente si muove nella stessa direzione anche la correzione che viene operata dalle indicazioni dettate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti nel parere n. 27/2014. Interpretando in senso restrittivo le previsioni del Dl 90/2014 questa pronuncia aveva stabilito che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito negli anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato solamente a decorrere dal 2014. L'intervento legislativo consente invece questo recupero per il triennio precedente senza fissare un anno a partire dal quale esso può essere disposto. Per questa ragione l'effetto è che i risparmi derivanti dalle cessazioni del 2012, se non sono stati già utilizzati per finanziare nuove assunzioni, possono essere destinati a tale scopo nel 2015; si deve ritenere entro il tetto vigente nello stesso anno, cioè il 40%.

## Comandi e distacchi

I dipendenti degli enti di area vasta, se in comando o in distacco presso un'altra Pa allo scorso 31 dicembre, sono - con il loro consenso ed entro i tetti di spesa per le nuove assunzioni - trasferiti *tout court* alle dipendenze delle amministrazioni che li utilizzano. Di grande rilievo il trasferimento dei vigili provinciali alle dipendenze dei Comuni, anche in deroga ai vincoli di spesa del personale e delle assunzioni, nonché del rispetto dei tempi di pagamento. Questi passaggi sono soggetti al rispetto del patto di stabilità nell'esercizio in cui essi av-

vengono e alla sostenibilità di bilancio.

Sono esclusi dal calcolo dei tempi di pagamento, ai fini dell'applicazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni inadempienti, quelli che sono stati effettuati attingendo alle risorse all'uopo trasferite dallo Stato. Si deve infine sottolineare che con questo provvedimento vengono messi 2 miliardi a disposizione delle regioni e 650 milioni dei Comuni per dare corso ai pagamenti di fatture ai privati.

# Come valutare i dirigenti pubblici

Paolo De Ioanna

**P**er riprendere il filo molto logorato della riforma della pubblica amministrazione, è inevitabile mettere a fuoco il rapporto tra politica e dirigenza amministrativa. La retorica dei dirigenti fannulloni che vengono cacciati, in voga da vent'anni, non ha fin qui partorito niente di serio. La commissione di garanzia che doveva valutare la motivazione in caso di declassamento negli incarichi (legge 150/2009) è stata sciolta per... mancanza di lavoro: non è possibile modificare gli incarichi dei dirigenti sulla base di valutazioni sui risultati perché non esiste una griglia tecnicamente rilevante che consenta di valutare gli obiettivi assegnati e i connessi risultati.

*segue dalla prima*

**I**ncambi negli incarichi sono quindi spesso solo un derivato dei cambi degli indirizzi o degli umori del ministro o sottosegretario di turno. Eppure la Corte Costituzionale ha ben chiarito che nella struttura dell'incarico del dirigente la causa giuridica del rapporto è la cura di un interesse pubblico: quello che la legge affida alla pubblica amministrazione e che il dirigente deve perseguire con diligenza, competenza e onore. Il punto di equilibrio tra tutela di un interesse pubblico e indirizzo politico passa proprio per la chiara predefinita degli obiettivi che vengono assegnati alla cura del dirigente e alla loro valutabilità *ex post*, in termini di effettivo conseguimento.

È intuitivo che per valutare tale rapporto (tra obiettivi e risultati) è necessario costruire degli indicatori coerenti con la natura delle effettive attività che vengono svolte. Sono cose ovvie e tuttavia è legittimo avere qualche dubbio sulla reale comprensione, da parte del

Governo e del Parlamento, della densità tecnica, organizzata e normativa, di un processo che per dare risultati deve essere semplificato, chiarito nei passaggi cruciali, reso aperto, trasparente e monitorabile soprattutto dai cittadini che sono gli utenti dei servizi pubblici.

Le politiche pubbliche sono manufatti delicati e complessi che si articolano anche e soprattutto nella competenza delle risorse umane che esse utilizzano. Vale per le imprese private ma vale ancora di più per le strutture pubbliche che sono chiamate a integrare e risolvere domande di cittadinanza sul territorio (e al centro) cruciali per far funzionare economie evolute: si pensi ai trasporti, alla sanità, alla istruzione. La prima domanda a cui rispondere è forse questa: perché ben poco si è fin qui mosso su questo terreno? La seconda è: in che direzione muovere per ricominciare a declinare questo tema della valutazione dei dirigenti? Se non si vuole perdere tempo e ripetere il passato, occorre forse partire da un esame accurato delle norme che ci sono, prima di tessere un'altra rete di nuove disposizioni e chiedersi perché ciò che è in vigore non ha fin qui funzionato?


In questo senso avanzo due risposte da approfondire. Per costruire metodi di misurazione utili e comprensibili per i dirigenti, i cittadini e i politici, occorre partire da un esame microanalitico del singolo capitolo di spesa e del loro effettivo

funzionamento negli ultimi cinque sei anni. Riesaminare dal basso tutti i materiali normativi che confluiscono nei programmi di spesa e riorganizzarli sulla base di criteri semplici: tutto ciò che non produce risultati valutabili va eliminato; tutto ciò che appare in concreto valutabile e coerente con le intenzioni della legge, va ricollocato nel programma più prossimo alle finalità da conseguire.

I criteri di misurazione dei risultati ricostruiti dal basso devono essere gli stessi da applicare poi alla valutazione dei dirigenti responsabili dei programmi, così riorganizzati. Se il Ministro cambia in indirizzo deve chiarire bene quali sono i cambi che vuole e può ottenere sulla base delle norme in vigore e quali invece sono legati ad un cambio di norme. La sanzione del dirigente (retrocessione nell'incarico, immissione in un elenco dove sta in stand by, eccetera) è costruibile se nella gestione delle norme in vigore il dirigente non è stato in condizione di conseguire gli obiettivi che egli aveva avuto in dote e che si era impegnato a realizzare. Lo scarto tra obiettivi e risultati deve essere valutabile e quindi motivabile, in sede di sanzione e in sede di eventuale controllo contenzioso. Sono regole minime che sono poste dalla Costituzione e anche dalle normative europee che spesso invociamo per costituirci alibi alle cose che non facciamo da soli.

## PALAZZO EUROPA

Andrea Bonanni



### QUELLE LEGGI MAI ATTUATE SIMBOLO DI MALGOVERNO

**O**gni Paese ha i suoi paradossi. Un paradosso tutto italiano è contenuto nel rapporto della Commissione europea sul nostro Paese per il 2015. Esso recita così: l'inefficienza della pubblica amministrazione italiana è una delle principali cause della bassa produttività e della bassa crescita del Paese, ma è anche il principale ostacolo ai numerosi tentativi fatti da governi successivi di riformare la pubblica amministrazione. Secondo il rapporto, «a metà febbraio 2015, 348 provvedimenti esecutivi che derivano da norme adottate dai governi Monti e Letta sono ancora in attesa di adozione. Inoltre 401 misure che derivano dalla legislazione del governo Renzi già pubblicata sulla Gazzetta ufficiale sono ancora in attesa di essere messe in pratica». La Commissione europea punta il dito su molti fattori di penalizzazione dell'inefficienza amministrativa: dalla lunghezza degli adempimenti burocratici per aprire un'azienda, alla difficoltà di pagare le tasse; dallo scarsissimo uso di Internet da parte della pubblica amministrazione, alla lentezza della giustizia civile oberata da una mole di arretrati. Ma forse, in tempi di Mafia Capitale, la cosa più interessante è la parte dedicata al malgoverno pubblico. «La debolezza della pubblica amministrazione in Italia - è scritto nel rapporto - comprende mancato rispetto delle competenze, mancanza di trasparenza e clientelismo». E la Commissione rinvia allo «European Quality of Government Index», uno studio fatto da Bruxelles che nella sua

ultima edizione, del 2013, offre un quadro desolante della qualità della governance pubblica in Italia. Dall'indagine risulta che sei regioni italiane, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, hanno il più basso indice di qualità dell'amministrazione pubblica in Europa, a livelli condivisi solo dalle peggiori regioni di Romania, Bulgaria e Turchia. Liguria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna sono molto al di sotto della media europea. Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche sono nettamente al di sotto. Veneto ed Emilia sono leggermente al di sotto. Solo Friuli, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige registrano livelli di qualità della pubblica amministrazione che sono invece la norma in Francia, Germania, Gran Bretagna, Austria e Belgio mentre Olanda, Danimarca, Svezia e Finlandia hanno su tutto il loro territorio i massimi livelli di efficienza registrati in Europa. Difficile immaginare che, dal 2013, le cose siano significativamente migliorate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'armonizzazione in Sicilia



Con la deliberazione n. 167 del 22 aprile 2015, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sicilia, con Presidente il dottor Maurizio Graffeo (tra le altre componenti del Comitato Scientifico dell'Asfel) ha risposto alla richiesta di parere in tema di armonizzazione contabile, al fine di pervenire a una corretta rappresentazione dei fatti gestionali.

I magistrati contabili della Sicilia hanno preliminarmente ricordato che la deliberazione 4/2015 della sez. Autonomie ha fornito dettagliate e univoche indicazioni in merito al riaccertamento straordinario.

L'art. 3, comma 12 del d.lgs. 118/2011, riformulato dall' art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 126/2014 stabilisce che l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria possono essere rinviati al 2016, a esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione.

Tali norme, che si applicano alle Regioni a statuto ordinario, possono estendersi anche alle Regioni a Statuto speciale in conformità all'art. 79 del citato decreto 118.



**IL PUNTO**

## Tasse, un taglio che può fare soltanto bene

DI MASSIMO FRACARO E NICOLA SALDUTTI

**C**i siamo, il «Tax Day» è arrivato (inesorabile). Entro domani, martedì 16 giugno, milioni di italiani dovranno passare alla cassa per versare il loro obolo allo Stato e ai comuni. E' solo una parte di quello che dobbiamo annualmente, ma è la fetta più consistente. Scadono una miriade di imposte: Irpef, Iva, Irap, Tasi, Imu, cedolare e molte altre. A un menù così lungo non può che corrispondere una vera abbuffata per le casse statali e locali: 37 miliardi di euro, più un'altra decina che arriverà a luglio. Come si può vedere dalle cifre, nonostante l'evasione resti a livelli altissimi, la maggior parte degli italiani continua imperterrita a fare il suo dovere. Avendo, in cambio, ben poco. Servizi non sempre all'altezza e una burocrazia onnivora che rende complicate le cose più semplici, disseminando la nostra vita di trabocchetti e incombenze. Va detto che quest'anno il compito dei contribuenti non è stato complicato come nel 2014, quando il balletto delle tasse locali (Imu, Tasi, Tasi e Imu) ha messo in difficoltà anche gli esperti di diritto. Alcune semplificazioni annunciate si sono materializzate, pur con qualche svariazione, come il 730 pre-compilato. Altre non si sono viste: come l'invio obbligatorio dei bollettini precompilati per il pagamento della Tasi. Riusciranno i comuni a rispettare la legge, se non per il saldo di dicembre, almeno per l'estate prossima? Semplificare va bene, ma con l'arrivo dei segnali di una ripresa che potrebbe anche sorprendere, diventa necessario imboccare la via maestra del taglio delle tasse. Una vera emergenza se pensiamo che le aliquote Irpef sono le stesse dal 2007. Basterebbe una sforbiciata del 10% alle tasse che paghiamo d'estate per rimettere nelle tasche dei cittadini circa 4 miliardi. Non sono molti su un gettito complessivo di 580 miliardi, (meno dell'1%) e una spesa pubblica che ne vale ottocento. Ma per famiglie e imprese sarebbe una boccata di ossigeno. In attesa del prossimo inesorabile Tax Day.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tax Day» Entro domani si versano imposte statali e locali

# Famiglie & Tasse

## Irpef, Imu e Tasi: un martedì da leoni

Proroga al 6 luglio se si è soggetti agli studi di settore  
Per Unico i tempi supplementari durano 30 giorni

DI ELEONORA BORZANI\*

**I**l «Tax Day», il giorno delle tasse, è arrivato. Entro domani, martedì 16 giugno, milioni di italiani dovranno mettere mano al portafoglio per far fronte ad un'infinità di versamenti. Il 16 giugno, infatti, si concentrano le scadenze dell'Irpef e delle altre imposte dovute in base al modello Unico (cedolare secca, Ires, Irap, Iva) oltre che delle due imposte comunali che colpiscono la proprietà immobiliare: l'Imu e la Tasi.

Come consuetudine sono previsti, ma solo per le imposte statali, i tempi supplementari: i versamenti, infatti, possono essere regolarmente effettuati dal 17 giugno e fino al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Questa regola non vale però per Imu e Tasi. Ma, visto che ormai la logica di concentrare quasi tutti i versamenti in un solo giorno ha preso piede, non sarebbe il caso di uniformare le regole e semplificare la vita ai contribuenti? La scadenza del 16 giugno, a parte Imu e Tasi, non interessa i dipendenti e i pensionati che compilano il modello 730 (ordinario o pre-compilato): al versamento ci pensa il sostituto d'imposta con trattenute sullo stipendio o sulla pensione.

### Studi di settore

Scadenza che trovi, proroga che arriva. Anche quest'anno sono stati spostati i termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico 2015 per i contribuenti con partita Iva soggetti agli studi di settore, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (contribuenti minimi) e i lavoratori in mobilità. Grazie alla proroga, giunta per il settimo anno consecutivo, e sempre sotto data di scadenza, questi contribuenti potranno effettuare il pagamento entro lunedì 6 luglio senza maggiorazioni. Fruiscono del rinvio anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, gli associati degli studi professionali e i soci di Srl «trasparenti». Dopo sette anni di continui slittamenti non sarebbe il caso di varare gli studi di settore con congruo anticipo oppure spostare per sem-

pre la scadenza al 6 luglio?

### L'appuntamento di domani

Invariata la scadenza di domani per il versamento delle imposte sui redditi per le persone fisiche senza partita Iva (tranne i soci di società di persone o società «trasparenti» con studi di settore), i contribuenti soggetti ai parametri e gli imprenditori agricoli con solo reddito agrario.

Vanno pagati i saldi per il 2014 di Irpef, addizionale regionale ed eventuale comunale, cedolare secca sugli affitti, Ivie (Imposta sul valore degli immobili esteri) e Ivafe (imposta sulle attività finanziarie estere).

Inoltre va versato anche il primo acconto 2015, pari al 40% calcolato sul 100% del rigo «Differenza», RN34, per l'IRPEF e sul 95% del rigo RB11, colonna 3, per la cedolare secca. Per l'addizionale comunale è dovuto un acconto del 30%.

Non c'è bisogno di affannarsi però, si può fruire dei tempi supplementari entro il 16 luglio maggiorando le somme da versare dello 0,4%.

### Con proroga

Lo slittamento al 6 luglio per le persone titolari di partita Iva ed i soci di società di persone o società «trasparenti» con studi di settore, riguarda tutti i versamenti scaturenti da Unico 2015 a titolo di Irpef (saldo e primo acconto), addizionali locali, contributi Inps, Irap, il diritto annuale della Camera di commercio. La proroga riguarda anche la cedolare secca sugli affitti, anche se è un tributo personale.

I titolari di partita Iva che devono ancora versare il conguaglio dell'Iva per il 2014 (codice 6099) sono tenuti a maggiorare il saldo dello 0,4% per mese o frazione di mese di ritardo rispetto alla scadenza del 16 marzo. La maggiorazione non è dovuta se l'imposta viene compensata con eventuali crediti di altri tributi.

### Come si paga

I versamenti possono essere eseguiti dalle persone fisiche non titolari di partita Iva con il modello F24 cartaceo. In alternativa è pos-

sibile utilizzare il canale telematico con Fisconline, home banking o remote banking o avvalersi degli intermediari abilitati. I titolari di partita Iva possono effettuare i pagamenti solo telematicamente.

È importante ricordare che dallo scorso 1° ottobre sono cambiate le modalità di presen-

tazione dei modelli F24 per tutti i contribuenti. Gli F24 che riportano compensazioni, ma con un saldo a debito diverso da zero, e i modelli con saldo a debito superiore a 1.000 euro, anche senza compensazioni, devono essere presentati esclusivamente in via telematica (home banking, Fisconline o intermediari abilitati). Inoltre quelli a saldo zero, per effetto di compensazioni, dovranno essere presentati solamente in via telematica utilizzando esclusivamente il canale Fisconline o intermediari abilitati, senza la possibilità di ricorrere al proprio home banking. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, con altri tributi, crediti superiori a 15.000 euro hanno l'obbligo di richiedere ad un professionista abilitato l'apposizione del visto di conformità.

### Rateazioni

Per chi decide di rateizzare le imposte dovute il calendario delle scadenze si divide a seconda della possibilità o meno di fruire della proroga. La prima rata coinciderà quindi con le scadenze per il versamento del saldo e primo acconto: domani o il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4% per chi è senza partita Iva; 6 luglio ovvero 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% per chi ha partita Iva o studi di settore. Per le persone fisiche senza partita Iva, le rate successive alla prima scadono sempre a fine mese: quindi la seconda rata, se si rispetta il termine del 16 giugno, andrà corrisposta già entro il 30. Per chi ha la partita Iva, invece, le rate successive sono al 16 di ogni mese. Per entrambe le tipologie di versamento sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% al mese).

\*Associazione italiana dottori commercialisti

Imposte statali	Codice tributo	Imposte locali	Codice tributo
<i>I codici da indicare nel modello F24</i>			
Saldo Irpef	4001	Imu abitazione principale e pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – solo al Comune	3912
Primo acconto Irpef	4033		
Saldo addizionale regionale Irpef	3801		
Saldo addizionale comunale Irpef	3844	Imu terreni – solo al Comune	3914
Acconto addizionale comunale Irpef	3843		
Saldo cedolare secca locazioni	1842	Imu aree fabbricabili – solo al Comune	3916
Primo acconto cedolare secca locazioni	1840		
Interessi rateizzazione tributi spettanti all'Erario	1668	Imu altri fabbricati – solo al Comune	3918
Interessi rateizzazione tributi spettanti alle regioni	3805		
Interessi rateizzazione tributi spettanti a comuni o altri enti	3857	Imu immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, allo Stato	3925
Saldo Ivie (immobili esteri)	4041		
Primo acconto Ivie (immobili esteri)	4044	Imu immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, maggiorazione al Comune	3930
Saldo Ivafe (investimenti finanziari all'estero)	4043		
Primo acconto Ivafe (investimenti finanziari all'estero)	4047		
<b>Contribuenti con partita Iva</b>			
Saldo Irap	3800	Tasi su Abitazione principale e pertinenze	3958
Primo acconto Irap	3812	Tasi su fabbricati rurali strumentali	3959
Saldo Iva	6099	Tasi su Aree fabbricabili	3960
Saldo imposta sostitutiva 5% imprenditoria giovanile	1795	Tasi su Altri fabbricati	3961
Primo acconto imposta sostitutiva imprenditoria giovanile	1793		

## Immobili: acconto con le regole del 2014

Il conto sta per essere servito anche dai comuni. Domani 16 giugno i contribuenti, persone fisiche e società, devono pagare l'acconto Imu e Tasi sugli immobili. Vediamo di riepilogare le regole del gioco.

### Imu

L'imposta è dovuta su tutte le proprietà immobiliari possedute, escluse l'abitazione principale (con eccezione di quelle accatastate A1, A8 e A9) e le relative pertinenze (una per tipo). Imu da versare anche su aree edificabili e terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli, tranne quelli ubicati nei comuni totalmente montani (o anche parzialmente montani, ma solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli). La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale maggiorata del 5% per una serie di coefficienti che dipendono dalla tipologia dell'immobile: 160 per abitazioni e pertinenze, 55 per i negozi, 80 per gli uffici.

Per l'acconto Imu, pari al 50%, non è necessario cercare la delibera del comune per il 2015, in quanto la prima rata si calcola con le aliquote del 2014. Bisogna però tenere conto della consistenza degli immobili nel 2015 e quindi di vendite, acquisti, successioni o donazioni intervenute nel frattempo. L'imposta è dovuta su base mensile: per fare un mese il possesso deve essere

continuato almeno per 15 giorni. Se non sono intervenute variazioni nel 2014 o nel 2015 (almeno fino a giugno), basta versare il 50% di quanto complessivamente pagato come Imu nel 2014, salvo per i terreni agricoli la cui normativa è cambiata varie volte nel 2014. Il conguaglio, con le aliquote 2015 che verranno deliberate dal Comune, si effettuerà con il saldo del 16 dicembre.

### Tasi

Entro domani va versato anche l'acconto Tasi del 50%, mentre il restante 50% si verserà a saldo a dicembre. Da quest'anno le scadenze Tasi sono le stesse dell'Imu. La Tasi si paga su tutti i

fabbricati, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, e sulle aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli. La base imponibile è la stessa dell'Imu. La prima rata Tasi (l'acconto) per il 2015 va calcolata con le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per il 2014. Le regole, insomma, sono le stesse dell'Imu.

### Ritardi

Per l'Imu e la Tasi non è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%, come invece avviene per l'Irpef. Chi non paga entro domani, o si accorge di avere commesso degli sbagli nei calcoli, può sanare la dimenticanza o gli errori con il «ravvedimento» spontaneo. Fino al 30 giugno si possono pagare l'Imu e la Tasi con la sanzione dello 0,2% al giorno di ritardo, oltre agli interessi al tasso legale dello 0,5% annuo. Ad esempio se l'Imu è di 1.000 euro e pago il 26 giugno con 10 giorni di ritardo, la sanzione è il 2%, ossia 20 euro. L'interesse, calcolato sui 1.000 euro per 10 giorni, è minimo, solo 14 centesimi. Se il versamento Imu viene eseguito dal 1° al 16 luglio la sanzione sale al 3% (più interessi legali).

STEFANO POGGI LONGOSTREVI  
Associazione italiana  
dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Fisco & Casa** Le guide sono in edicola con il Corriere della Sera (7,90 euro più il prezzo del quotidiano)



**Rinvio.** Al 31 dicembre

## Riscossione, altri sei mesi per Equitalia nei Comuni

**Pasquale Mirto**

Il decreto enti locali conferma l'inevitabile proroga dell'uscita di scena di Equitalia dalla riscossione delle entrate comunali.

Si ricorderà che l'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del Dl 70/2011 prevedeva inizialmente che a decorrere dal 1° gennaio 2012 la società Equitalia avrebbe dovuto cessare l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni.

Dopo alcune proroghe iniziali, con il Dl 35/2013 si è dato inizio a un nuovo filone di «inderogabili» proroghe motivate dall'esigenza di favorire «il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo di Equitalia». Insomma, da un lato si dice che Equitalia deve cessare, e dall'altra parte si rinvia perché occorre riorganizzare la riscossione, prevedendo nuovamente l'intervento di Equitalia.

Ad aumentare se non la confusione quanto meno l'incertezza sul disegno finale perseguito dal legislatore, interviene anche la delega fiscale (legge 23/2014) che all'articolo 10 prevede il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali «nel rispetto della loro autonomia», anche mediante la revisione e il coordinamento della normativa in un testo unico, ed in particolare modo del centenario regio decreto 639 del 1910. Ma anche in questo caso la normativa non brilla per chiarezza, perché da un lato è prevista una maggiore trasparenza nei casi di esterna-

lizzazione della riscossione ai concessionari privati iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446 del 1997, e dall'altro lato è previsto che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate «con lo strumento del ruolo in forma diretta» anche avvalendosi «in via transitoria» delle società del gruppo di Equitalia.

Quindi, non è chiaro se Equitalia effettivamente cesserà, prima o poi, di riscuotere per i Comuni.

I tempi della riforma della riscossione coattiva locale però appaiono ancora molto lontani, perché la delega non è stata realizzata nei dodici mesi inizialmente previsti, e questo mese scade anche la seconda proroga.

L'incertezza che regna su questa materia però non è priva di effetti, perché le riscossioni tramite Equitalia vanno molto a rilento, probabilmente perché l'attività di riscossione si è basata finora su regimi di proroga semestrale, anche se in realtà, con la legge di stabilità 2015 si è risolto un problema rilevante, ovvero l'esito dei ruoli consegnati ma non riscossi. Ora è previsto che i ruoli consegnati a Equitalia continueranno ad essere riscossi da questa, anche nel caso di cessazione dell'attività di riscossione, che è quindi da intendersi come cessazione della possibilità di consegnare ruoli in riscossione.

Rimane però inattuata la riforma della riscossione tramite ingiunzione di pagamento e soprattutto rimangono irrisolti tutti i problemi relativi all'aggiornamento a carico del debitore ed alla quantificazione delle spese ripetibili, tutte criticità che devono essere risolte con l'attuazione della delega fiscale.

Insomma, per un efficiente riscossione locale occor-

re prima di tutto un sistema normativo efficiente, trasparente ed efficace, e quello attuale non presenta neanche una di queste caratteristiche.



## Economie locali. Rapporto sulla montagna

# I Comuni montani giocano (a sorpresa) la carta del terziario

**Gianni Trovati**

Il *digital divide*, inteso come scarsa presenza della banda larga tra la popolazione, riguarda il 46,8% degli abitanti nei Comuni montani, contro il 35,6% che si registra nella media nazionale. Nemmeno in termini di infrastrutture "fisiche" il quadro migliora molto: in nove Comuni montani su dieci il panorama delle scuole è incompleto, con il risultato che in più di un terzo dei Comuni montani quasi la metà degli studenti è costretta al pendolarismo scolastico. Peccato, però, che in più della metà dei Comuni montani, soprattutto al Nord, la popolazione è cresciuta negli ultimi dieci anni, l'immigrazione spinge questa dinamica al punto che in un Comune montano su tre più del 10% degli abitanti sono stranieri, e che quindi cresce la domanda di servizi materiali e digitali anche per sostenere un'economia che punta sempre più sul terziario.

Corrono lungo queste contraddizioni le 328 pagine di analisi e tabelle del nuovo Rapporto sulla montagna, che la Fondazione dell'Unione nazionale dei Comuni montani ha appena ulti-

mato e che sarà presentato mercoledì prossimo alla Camera dei deputati.

Il gap infrastrutturale che caratterizza i 4.200 Comuni italiani classificati come montani, che amministrano il 58,2% del territorio nazionale e contano 14,3 milioni di abitanti (il 24% degli italiani), è un dato storico. Il problema è legato al fatto che il gap rispetto al resto del territorio cresce, anche per una serie di scelte politiche ed economiche che rischiano di bloccare le possibilità di sviluppo di questi territori, sempre più legate al settore dei servizi.

Il lungo contenzioso con Poste, che prevede di dimezzare la corrispondenza in 4.721 piccoli Comuni considerati "periferici" e che secondo il viceministro Enrico Costa rischia di esporre l'Italia a una procedura di infrazione Ue, è solo l'ultima di una serie di "razionalizzazioni" che hanno visto la montagna come luogo da abbandonare più che da sviluppare. I "buchi" nel sistema scolastico, ricordati sopra, si sono allargati con la riforma avviata nel 2008 per ridurre i costi tagliando il numero

delle sedi.

Oggi il problema si allarga alle strade, la cui manutenzione è in corso di abbandono da parte delle Province. A dirlo sono gli stessi sindaci dei Comuni montani, interpellati dal Rapporto in un censimento ad ampio raggio delle loro opinioni su problemi e opportunità del territorio che amministrano. Alla voce «riforma delle Province», il 75,5% dei sindaci dice di preoccuparsi delle ricadute sulla viabilità e le reti di mobilità, mentre solo un sindaco su tre lamenta un problema di riduzione della rappresentanza politica.

Anche in questo caso, i colpi portati da una riforma che rimane invischiata fra resistenze territoriali e difficoltà di applicazione nazionali rischiano di affondare una situazione già compromessa. Alla richiesta di dare un voto "scolastico" (da 1 a 10) alla condizione di infrastrutture e servizi sul territorio, gli amministratori dei Comuni di montagna affibbiano in media un «4,8» ai collegamenti stradali, e un voto analogo («4,9») ai trasporti pubblici, in particolare su gom-

ma. Proprio questi ultimi avrebbero dovuto sostituire in molti Comuni i servizi ferroviari, che sono stati oggetto di una profonda "razionalizzazione" negli ultimi anni e infatti ottengono dai sindaci il voto peggiore: «3».

Sono questi, spiega il Rapporto, gli ostacoli allo sviluppo di un territorio che però rimane ricco di potenzialità legate sia alla diffusione dell'economia dei servizi (nel 40% dei sistemi locali il peso del terziario è superiore al 71,7% del valore aggiunto totale, che rappresenta la media nazionale) sia alla tenuta dell'agricoltura, che in montagna perde meno superfici che in pianura.

«Questi numeri - riflette Enrico Borghi, presidente della Fondazione montagna e presidente dell'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna - evidenziano la funzione strategica di uno spazio che troppo spesso sfugge alla politica nazionale. La montagna è fatta anche di distretti produttivi che innovano e competono sul piano internazionale, e hanno bisogno di servizi adeguati».

*gianni.trovati@ilssole24ore.com*

**Entrate.** Dote da 530 milioni

## Fondo Tasi escluso dalle entrate valide per l'obiettivo di Patto

Il decreto enti locali conferma il trasferimento di 530 milioni di euro a favore dei Comuni, che tuttavia non possono utilizzare queste risorse ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Si pone dunque fine alla discussione fra Anci e Governo sull'entità dei rimborsi ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito tributario derivante dall'attuazione del federalismo fiscale.

Per l'anno 2015 è infatti attribuito questo contributo, che dovrà essere ripartito secondo criteri che saranno definiti con decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015.

La quota spettante a ciascun Comune sarà calcolata tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'Imu e della Tasi, oltre che dei dati a consuntivo 2014 relativi alla perdita di gettito tributario derivante dall'applicazione delle disposizioni sull'esenzione Imu dei terreni montani e parzialmente montani.

Considerati i tempi tecnici necessari per l'approvazione del bilancio di previsione, che comprendono l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione e l'esecuzione del preventivo deposito degli atti ai consiglieri comunali, la mancata quantificazione del contributo spettante a ciascun Comune rende di fatto incerto l'importo da inserire nei preventivi da approvare entro il 30 luglio. Il problema si pone anche per gli enti che avessero già approvato la programmazione finanziaria 2015-2017, obbligati dall'articolo 193 del Tuel alla verifica della

salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il prossimo 31 luglio.

Le somme in questione, utilizzabili dagli enti ai fini degli equilibri finanziari, non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in quanto non sono considerate fra le entrate finali rilevanti per il patto di stabilità interno.

Sul fronte del Patto di stabilità interno il decreto rivede tuttavia le regole per il calcolo degli obiettivi.

Inoltre il provvedimento modifica la disciplina del patto regionale incentivato 2015, per cui gli enti beneficiari potranno utilizzare gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione per il sostenimento prioritario dei pagamenti dei debiti commerciali di parte capitale maturati fino al 31 dicembre 2014 (in precedenza questi spazi dovevano essere utilizzati esclusivamente per i pagamenti maturati fino al 30 giugno 2014).

Le regioni potranno utilizzare lo strumento del Patto incentivato anche secondo le modalità disciplinate dal comma 482 della legge 190/2014 (era previsto solo il riferimento al comma 481).

Questa norma consente alle regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, previo accordo con gli stessi, di rimodulare i saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale degli enti, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione oppure l'obiettivo di saldo (tra entrate finali e spese finali in termini di cassa) della regione, fermo

restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A questo fine, ogni regione definisce e comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione, i nuovi elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

**A.Gu.  
P.Ruf.**

**Immobili.** Contribuenti alla cassa entro domani per l'acconto 2015 delle due imposte - L'alternativa della richiesta di rimborso

# Imu e Tasi, compensazioni limitate

L'F24 è utilizzabile solo per i crediti erariali - Sui tributi locali decidono i municipi

PAGINA A CURA DI

**Luigi Lovecchio**

Il pagamento di Imu e Tasi chiama alla cassa i contribuenti entro domani, 16 giugno. Tuttavia, grazie al modello F24, si può anche estinguere l'obbligazione tramite compensazione.

Le regole applicabili sono quelle generali per questa procedura. Quindi, se l'F24 contiene un saldo pari a zero per effetto della compensazione, per la sua trasmissione bisogna utilizzare i canali telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso un intermediario della riscossione (se invece chiude a debito, si potrà anche usare l'F24 cartaceo, ma solo fino a 1.000 euro).

Il bollettino di conto corrente postale ministeriale, invece, non consente di eseguire alcuna compensazione.

I debiti Imu e Tasi sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap e così via). Al contrario, l'F24 non consente in alcun modo di compensare debiti e crediti relativi a tributi locali: dove il Comune ammette questa possibilità, bisogna seguire l'iter deciso al livello locale (istanze, modulistica eccetera).

Un caso particolare si verifica quando l'F24, con saldo a zero dopo la compensazione, viene presentato oltre i termini di legge. In questa ipotesi, le istruzioni delle Entrate, riportate sul sito, dicono che se si presenta l'F24 con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, l'irregolarità è sanata versando 6 euro a titolo di ravvedimento. Se invece il ritardo è superiore, la sanzione ridotta è di 19 euro. La sanzione base, alla quale commisurare la riduzione, è quella prevista nell'articolo 19, del Dlgs 241/1997.

In primis, va detto che le istruzioni andranno modificate alla luce della nuova disciplina del ravvedimento, che non prevede scadenze temporali predeterminate, ma una diversa modulazione delle sanzioni ridotte. Occorre inoltre chiedersi se queste indicazioni valgano anche quando sono stati usati crediti per tributi erariali per saldare l'Imu o la Tasi. La risposta dovrebbe essere positiva, poiché l'uso dell'F24 dovrebbe compor-

tare l'applicazione di tutte le regole relative, comprese quelle sanzionatorie. Il dubbio tuttavia è legittimo, poiché in questo modo il Comune si vedrebbe accreditare delle somme con ritardo anche significativo, senza interessi. Quanto meno, bisognerebbe evitare di superare l'anno dalla scadenza di legge, che costituisce a tutt'oggi il termine lungo per il ravvedimento dei tributi locali.

Un'altra possibilità è quella di utilizzare i crediti derivanti dalla procedura dell'assistenza fiscale (quadro I del modello 730).

Per il resto, la disciplina base dei tributi locali non contempla alcuna facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale. Quindi, in linea di principio, non è prevista la possibilità, ad esempio, di estinguere debiti Tasi con crediti riferiti alla stessa imposta ma a un'altra annualità.

I Comuni hanno tuttavia il potere di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale, sia verticale. In tal caso, il contribuente dovrà attenersi alle prescrizioni regolamentari. Se invece non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo il diritto al rimborso: l'istanza va presentata entro cinque anni dal versamento.

**Come rimediare.** Le imprecisioni nella compilazione

## Istanza al Comune se il codice è errato

Una forma indiretta di compensazione è quella che consente di correggere gli errori commessi nell'indicazione dei codici tributo o nella individuazione del Comune competente. Secondo l'interpretazione originaria della Corte di cassazione (sentenza 14291/2003), anche il pagamento eseguito in favore di un Comune sbagliato sarebbe dovuto rientrare in una ipotesi ordinaria di pagamento indebito. La conseguenza era che, da un lato, il contribuente avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell'importo non dovuto, entro i termini decadenziali di legge (oggi, cinque anni); dall'altro, avrebbe dovuto pagare in ritardo la somma spettante al Comune competente, con le sanzioni.

La situazione è cambiata con la disciplina dell'articolo 1, commi 722 e seguenti della legge 147/2013. Si tratta di disposizioni applicabili alla generalità dei tributi locali.

In caso di pagamento a un Comune errato, dunque, il contribuente si limita a presentare un'istanza a entrambi i Comuni interessati, contenente i dati del versamento e gli identificativi catastali degli immobili interessati. Il Comune che ha ricevuto il pagamento indebito dovrà provvedere a riversare le somme incassate al Comune effettivamente creditore.

Potrebbe inoltre verificarsi l'indicazione di un errato codice tributo. La competenza a gestire la correzione è solo del Comune, al quale va presentata una istanza esplicativa dell'errore commesso. Sarà quindi l'ente locale a prendere atto della esatta imputazione delle somme versate, senza che il contribuente possa subire alcuna conseguenza negativa.

Un'altra fattispecie può ri-

guardare l'Imu dovuta sui fabbricati di categoria catastale D. Per questi immobili, spetta allo Stato una quota di Imu pari allo 0,76% dell'imponibile. I Comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta sino all'1,06%, per acquisire tutta l'imposta eccedente la misura base.

Per ciascuna quota d'imposta va utilizzato un codice tributo specifico. Se il contribuente ha sbagliato l'indicazione del codice, la correzione sarà sempre gestita dal Comune, con tre possibili scenari:

### IL PERCORSO

In caso di versamento a un municipio diverso da quello dell'immobile la domanda di rettifica va alle due amministrazioni

- ❶ se, in esito alla compensazione tra i diversi codici utilizzati, non emergono crediti del contribuente, la procedura si ferma qui;
- ❷ se emergono crediti per importi versati in più al Comune, quest'ultimo provvede al rimborso;
- ❸ se emergono somme pagate in eccesso a titolo di quota statale, che superano l'importo dell'Imu comunale, si pone un problema ancora irrisolto. In questa ipotesi, la normativa prevede che il Comune trasmetta il fascicolo al ministero dell'Economia che, dopo i controlli del caso, dispone il rimborso. Al momento, però, non è stato ancora pubblicato il decreto che deve stabilire le modalità applicative di questa procedura. Il risultato è che i rimborsi sono in grave ritardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# I chiarimenti ministeriali a due settimane dalla scadenza per assolvere l'obbligo

## Dichiarazione Tasi fotocopia

### Utilizzabile il modello approvato nel 2012 per l'Imu

Pagina a cura  
DI SERGIO TROVATO

**N**on serve un modello di dichiarazione Tasi ad hoc poiché è utilizzabile quello già approvato nel 2012 per l'Imu. Del resto, in molti casi i comuni già dispongono delle informazioni necessarie per effettuare i controlli e gli accertamenti sui due tributi, nonostante siano diversi i soggetti tenuti all'obbligo di presentare la dichiarazione, vale a dire proprietari, inquilini, comodatari. E quanto ha affermato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, con la circolare 2 del 3 giugno 2015.

Secondo il Ministero, «le informazioni necessarie al comune per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'Imu sia per ciò che concerne la Tasi, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione». Qualora il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, si legge nella circolare, può comunque «utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle Annotazioni per precisare il titolo (per esempio «locatario») in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria».

Questi importanti chiarimenti ministeriali arrivano due settimane prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione per entrambe le imposte. Infatti, il prossimo 30 giugno è il termine ultimo entro il quale i contribuenti possono assolvere all'obbligo. Tenuto conto, peraltro, che in merito alla dichiarazione Tasi nelle settimane scorse era emersa una posizione di contrasto tra l'Ifel e il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'approvazione del relativo modello. L'Ifel, in una nota, aveva giudicato infondata la tesi ministeriale contenuta nella risoluzione 3/2015, secondo la quale i comuni non sono legittimati a predisporre il modello per consentire ai contribuenti di denunciare gli immobili posseduti. Per la fondazione Anci, invece, gli unici soggetti che ex lege hanno il potere di redigere il modello di dichiarazione Tasi sono solo i comuni. La regolamentazione della dichiarazione, veniva precisato nella nota, deve essere impronta-

#### In sintesi

**Termine presentazione dichiarazione Imu e Tasi:** prossimo 30 giugno

**Soggetti obbligati:** proprietario dell'immobile; titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione; superficario; enfiteuta; locatario finanziario; concessionario di aree demaniali; coniuge superstite; coniuge assegnatario

**Obbligo dichiarazione Imu e Tasi:**

- A) riduzioni d'imposta
- B) valore aree edificabili
- C) immobile concesso in locazione finanziaria
- D) immobile demolito
- E) terreno agricolo diventa area edificabile o viceversa
- F) immobili delle imprese, fino all'attribuzione della rendita catastale

ta ai criteri della massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e l'obbligo di presentazione deve essere assolto solo nei casi in cui i dati da denunciare, vale a dire soggettività passiva e oggetto d'imposizione, non coincidono con quelli dell'Imu. Per l'Ifel, «il comune può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione Tasi, in modo analogo a quanto previsto per la Tari». Inoltre, l'obbligo della dichiarazione non può

essere esteso a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui servizi indivisibili, ma «deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidono con quelli dell'Imu». Per raggiungere questo obiettivo viene suggerito alle amministrazioni locali di adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni che riguardano altri tributi, come per esempio la tassa rifiuti, per «contenere, nei

limiti del possibile, gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea Imu». In modo tale che l'obbligo di denuncia degli immobili soggetti a questo ulteriore prelievo costituisca un adempimento residuale. Viene, tra l'altro, posto in rilievo l'auspicio che questi obblighi vengano meno a partire dal 2016 con l'annunciata revisione della fiscalità comunale. Infine, la nota concludeva sostenen-

do che attualmente non ci sono alternative al modello comunale della dichiarazione Tasi e che qualora si ritenga necessario un modello dichiarativo unico nazionale, è indispensabile una modifica normativa «che demandi espressamente a un provvedimento ministeriale la formulazione di tale modello», per consentire ai contribuenti di assolvere all'obbligo in tempo utile per la scadenza del prossimo 30 giugno.

In effetti, è condivisibile la tesi dell'Ifel ed è in linea con le norme di legge. Del resto il comma 685 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) impone che la dichiarazione luc venga redatta su modello messo a disposizione del comune. Questa regola vale anche per la Tari. L'unica eccezione è rappresentata dall'Imu, per la quale è previsto che il modello debba essere approvato con decreto ministeriale. Tuttavia, in base a quest'ultima presa di posizione ministeriale, espressa con la circolare 2/2015, non serve più un apposito modello di dichiarazione Tasi perché è utilizzabile quello istituito per l'Imu.

© Riproduzione riservata

### Quando è richiesto l'adempimento

**I contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta unica comunale (Iuc), che si compone di Imu, Tasi e Tari, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione di locali e aree. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli obbligati. Per la tassa rifiuti, però, i detentori degli immobili non devono ripresentare le dichiarazioni se hanno già assolto all'obbligo al momento di entrata in vigore del nuovo balzello, sempreché non siano intervenute medio tempore delle variazioni o non siano state effettuate nuove occupazioni. Per la Tari, infatti, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares. Mentre per la tassa sui servizi indivisibili vanno osservate le regole stabilite per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale. Sono queste le previsioni contenute nell'articolo 1, commi 684-687, della legge di Stabilità 2014 (147/2013).**

Dunque, la legge di Stabilità ha fissato un termine unico per la presentazione della dichiarazione Iuc (30 giugno dell'anno successivo). L'obbligo va assolto una tantum e produce effetti anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati già dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. In quest'ultimo caso, allo stesso modo, le variazioni vanno dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il comma 687, invece, richiede per l'imposta sui servizi indivisibili l'osservanza delle stesse regole applicate per la presentazione della dichiara-

zione Imu.

Pertanto, i contribuenti che hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali nel 2014 devono inoltrare la dichiarazione al comune entro il 30 giugno 2015, a meno che gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. La dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantano il diritto a fruire di riduzioni d'imposta. Per esempio, sono tenuti all'adempimento coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico.

Sono obbligati anche i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, ma solo se hanno perso il diritto al beneficio fiscale, poiché il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge. Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l'amministrazione comunale non possiede le notizie utili per controllare l'operato dei contribuenti.

Nello specifico, tra i casi più significativi, l'adempimento è richiesto quando: l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'immobile viene concesso in

locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile. Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. L'obbligo deve essere assolto anche dalle imprese per gli immobili posseduti e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all'anno di attribuzione della rendita catastale.

*Il ravvedimento operoso dopo la legge di Stabilità*

# Scadenze mobili

## Termini agganciati alle violazioni

Pagina a cura  
DI SANDRO CERATO

Il termine di 90 giorni per fruire della sanzione ridotta a 1/9 del minimo decorre dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo, mentre se trattasi di violazioni afferenti al contenuto della dichiarazione la decorrenza è riferita al termine di presentazione della dichiarazione. È questo il principale chiarimento contenuto nella circ. n. 23/E del 9 giugno scorso con cui sono state affrontate le novità riguardanti il ravvedimento operoso introdotte dall'art. 1, comma 637, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), entrate in vigore lo scorso 1° gennaio 2015. Nella prima parte del predetto documento di prassi, l'Agenzia si sofferma sulle principali novità riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del dlgs n. 472/97, le quali come si legge nella circ. n. 23/E rispondono all'esigenza di incentivare la «compliance fiscale» finalizzata alla riduzione del contenzioso fiscale. La prima novità riguarda l'ambito temporale di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, che prima delle modifiche poteva essere attivato solamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui era stata commessa la violazione, ovvero se non era prevista una dichiarazione entro il termine di un anno dall'omissione. Tale limitazione, finalizzata alla circostanza di ridurre la sanzione solamente in presenza di un comportamento attivo del contribuente entro un termine «stretto» rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione, è stato eliminato prevedendo la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate fino al termine di decadenza dell'attività di accertamento. In secondo luogo, la stessa legge di stabilità ha eliminato, fatto salvo quanto si dirà in seguito, la causa ostantiva relativa all'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Tuttavia, l'attivazione della procedura di ravvedimento durante un'attività di verifica, ovvero dopo la conclusione della stessa a seguito della constatazione delle violazioni (tipicamente con un processo verbale di constatazione) incide sul quantum del costo per avvalersi del ravvedimento operoso.

### LA CIRCOLARE

<b>Ambito temporale</b>	Termine per l'attività di accertamento
<b>Cause ostantive</b>	Avvisi di accertamento, di liquidazione e di irrogazione sanzioni, nonché «avvisi bonari»
<b>Riduzione sanzione 1/9</b>	Entro 90 giorni dal termine di versamento per violazioni riguardanti il versamento

Più in particolare, la regolarizzazione delle violazioni dopo la notifica di un processo verbale comporta la riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, mentre il ravvedimento durante l'attività di controllo determina normalmente la riduzione della sanzione nella misura di 1/6 (tenendo conto dei tempi di esecuzione delle attività di accertamento).

La circ. n. 23/E conferma la preclusione al ravvedimento operoso in presenza di notifica formale al contribuente di un avviso di accertamento o di liquidazione (quest'ultimo tipicamente nel comparto delle imposte indirette quali l'imposta di registro, ipotecarie e catastali ecc.), ovvero nell'ipotesi di ricevimento di un c.d. «avviso bonario» o di esito di controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter del dpr 600/73, e art. 54-bis del dpr 633/72). In merito alle cause ostantive in questione, è bene ricordare anche quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la circ. n. 6/E/2015, con la quale è stato confermato che anche con il «nuovo» ravvedimento operoso la preclusione in presenza di avvisi bonari o controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter) opera solo con riferimento alle violazioni contenute in tali atti, e non anche in relazione ad altre violazioni quali per esempio l'omessa fatturazione. Inoltre, nella stessa circ. n. 6/E è stato precisato che nell'ambito degli atti di accertamento che precludono l'attivazione del ravvedimento rientrano anche gli avvisi di irrogazione delle sanzioni e quelli di recupero dei crediti d'imposta non spettanti, in quanto per loro natura trattasi di atti impositivi che contengono una pretesa tributaria.

L'ampliamento temporale della possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ha comportato l'introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione della sanzione. Più in dettaglio, l'Agenzia chiarisce in primo luogo che la riduzione a 1/5 della sanzione (lett. b-quadro del comma 1 dell'art. 13), applicabile laddove la

regolarizzazione avvenga dopo la constatazione della violazione, è applicabile solo con riferimenti ai tributi amministrati dall'Agenzia, anche se la norma non lo contempla espressamente a differenza delle altre ipotesi. In secondo luogo, l'Agenzia precisa che il termine di 90 giorni per fruire della riduzione a 1/9 della sanzione, di cui alla lett. a-bis del comma 1 dell'art. 13, decorre dalla data in cui è stata commessa la violazione se trattasi di omesso versamento, mentre se la violazione è riferita al contenuto della dichiarazione si deve aver riguardo al termine di presentazione della dichiarazione. In ogni caso, la previsione in questione, si legge nella circ. n. 23/E, è applicabile anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia, con particolare riguardo ai tributi locali (Imu e Tasi) e alle tasse automobilistiche. Nell'ambito delle violazioni commesse mediante la dichiarazione, l'Agenzia precisa che rientrano in tale ambito quelle relative alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva. Per esempio, si pensi alle violazioni riguardanti l'omessa indicazione dei costi «black list» di cui all'art. 110, comma 11, del Tuir, sanzionata nella misura pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50 mila. Se tali violazioni sono regolarizzate entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la predetta sanzione è ridotta a 1/9 del minimo. Diversamente, precisa l'Agenzia, se la violazione riguarda il mancato versamento del saldo o di un acconto d'imposta dovuto in base alla dichiarazione, pur tenendo conto che tali versamenti sono dovuti in base al contenuto della dichiarazione, la violazione è compiuta alla scadenza del termine di versamento, con conseguente applicazione della riduzione a 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di versamento.

© Riproduzione riservata

**Pagamenti.** Anticipazioni da 850 milioni per le fatture scadute nel 2014

## Sblocca-debiti bis per i «virtuosi»

**Alberto Barbiero**

Gli enti locali possono fruire di un nuovo pacchetto di risorse straordinarie per sbloccare i pagamenti relativi a debiti maturati entro il 31 dicembre 2014.

Il decreto enti locali prevede che ai Comuni e alle Province (analogamente a quanto previsto per le regioni) siano concesse anticipazioni di liquidità per complessivi 850 milioni di euro per far fronte ai pagamenti derivanti da obbligazioni contrattuali, a fronte di ritardi che abbiano comportato la violazione dei termini stabiliti dal Dlgs 231/2002 (secondo la più rigorosa tempistica introdotta con le modifiche apportate dal Dlgs 192/2012).

Le somme potranno essere utilizzate anzitutto per estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili da parte dei creditori, riconosciuti al 31 dicembre 2014.

Lo stesso termine vale come riferimento per saldare (con le anticipazioni concesse) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

Rispetto a questa particolare tipologia devono essere considerate le fatture regolarmente acquisite alla contabilità dell'ente, nonché, per i lavori pubblici, i certificati di pagamento emessi a seguito degli stati di avanzamento lavori, per i quali la particolare disciplina contenuta nel Dpr 207/2010 riconosce il valore di titolo di pagamento.

Perché sia rilevabile il debito sulla base della regolare fattura ricevuta, è necessario che sia decorso il termine per il pagamento previsto dal contratto in aderenza a quanto stabilito dal Dlgs 231/2012.

Ulteriore elemento favorevole si riscontra nella possibilità, per gli enti locali, di utilizzare le somme messe a disposizione dal decreto per pagare debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento sempre alla da-

### LA CONDIZIONE

Per accedere alla tranche di finanziamenti è necessario certificare di aver liquidato il 75% delle vecchie partite

ta del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva e compresi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti.

La disposizione comporta la necessaria formalizzazione del riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini previsti dall'articolo 194 del Dlgs 267/2000 e, nel caso del piano di riequilibrio, la necessità dell'avvenuta approvazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte.

Le modalità per la concessione e per la restituzione delle somme agli enti locali saranno definite con un decreto ministeriale che dovrà essere ap-

provato entro il 30 giugno prossimo: tra le amministrazioni possono rientrare anche quelle che non hanno presentato richieste di anticipazioni di liquidità in precedenza.

L'erogazione delle somme è tuttavia condizionata alla ricorrenza di un particolare presupposto: gli enti dovranno prima produrre alla Cassa di depositi e prestiti formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili per le anticipazioni di liquidità precedentemente ricevute.

Alla disposizione "sblocca-debiti" è stata affiancata, in alcune delle bozze circolate negli ultimi giorni, anche una previsione che riformula il sistema di comunicazione dei dati relativi ai tempi medi di pagamento introdotta originariamente dall'articolo 41 della legge 89/2014, confermando i divieti di assunzione (e di acquisizione di servizi a fini elusivi della norma) in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione.

Restano aperte, rispetto a questa previsione, le problematiche interpretative in ordine al divieto di stipulazione con soggetti privati di contratti di servizio finalizzati ad eludere il divieto, tra i quali possono senza dubbio rientrare gli appalti per forniture di lavoro a tempo determinato, ma non i contratti di lavoro autonomo professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 **Statistiche**

## E in Alto Adige il 91% è attento a non sprecare

**L'**Alta Adige è leader nella green economy. A riferirla è l'Istituto di statistica provinciale (Astat). Secondo la ricerca, oltre il 91% degli abitanti della Regione presta attenzione a non sprecare energia elettrica e l'87% si preoccupa di quanta acqua consuma. Un dato che rispecchia una spiccata sensibilità ecologica che si riscontra nella raccolta differenziata (l'83% fa quella del vetro) e nelle scelte alimentari (il 68% preferisce acquistare prodotti locali e il 62% legge tutte le etichette al supermercato). Anche le carte per terra. Questa particolare sensibilità green dipende anche molto dagli investimenti che sono stati fatti nel territorio. Nell'ambito del progetto Ue Smart specialization strategy, un documento strategico richiesto a tutte le regioni dalla Ue, l'Alta Adige ha stanziato per i prossimi 6 anni oltre 800 milioni. La nuova strategia punta sulle tradizionali eccellenze altoatesine, come energia ed ambiente per l'appunto, ma anche sulle tecnologie agro-alimentari ed alpine, ponendo l'accento sulla necessità di gestire in maniera coordinata tutta la rete della ricerca e dell'innovazione, con un maggiore dialogo e una più stretta collaborazione fra tutti gli attori del sistema.

**BA. MILL.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primati Quest'anno nel mondo si aggiungeranno altri 54 gigawatt di nuove installazioni, ma il Belpaese ora frena

# Rinnovabili L'Italia? È un Paese molto solare

Il fotovoltaico copre ormai il 7,5% della domanda elettrica nazionale, più di Germania e Spagna


DI ELENA COMELLI

**S**olare alla riscossa. L'Italia è il primo Paese al mondo per la quota di fotovoltaico sulla domanda elettrica nazionale (il 7,5%). Ci seguono a ruota la Germania, che sfiora il 7%, e ben distaccata la Spagna con il 3%. I campioni mondiali del fotovoltaico restano dunque i Paesi europei, secondo gli ultimi dati dell'International Energy Agency, mentre nel resto del mondo nel 2014 l'energia del sole ha coperto oltre l'1% della domanda globale. Può sembrare un livello modesto, ma per Stefan Noak, direttore del programma solare dell'International Energy Agency, rappresenta «uno sviluppo portentoso», che va oltre ogni più fantasiosa previsione.

## Dati

Nel nostro Paese, ricorda il documento dell'agenzia, il solare ha prodotto l'anno scorso 23,3 terawattora di elettricità su un fabbisogno nazionale di 309 e ad agosto 2014 il suo contributo è arrivato a coprire addirittura il 12% della domanda. Ma la crescita delle installazioni da noi rallenta, mentre nel resto del mondo sta esplodendo, grazie alla crescente competitività dei pannelli, che ormai a certe latitudini convengono anche rispetto al carbone. Nel 2014 sono stati installati nel mondo altri 40 gigawatt di potenza solare, portando il totale a 180 gigawatt, mentre le

## Uno sguardo globale



installazioni in Italia non hanno superato i 400 megawatt, portando la potenza installata totale a 18,5 gigawatt.

Per quest'anno si parla di altri 54 gigawatt a livello globale, mentre in Italia le previsioni oscillano fra i 4-500 megawatt stimati dall'Energy strategy group del Politecnico alle stime più ottimistiche del ministero dello Sviluppo economico, che prevede 1 gigawatt. Nonostante l'esaurimento del conto energia, infatti, secondo il ministro Federica Guidi per il solare italiano rimangono «significativi incentivi impliciti».

La detrazione fiscale per gli im-

pianti domestici e l'esenzione dagli oneri di sistema sull'energia autoconsumata, unite al nuovo decreto che semplifica l'iter per i piccoli impianti, «costituiscono strumenti idonei a sostenere l'ulteriore diffusione della generazione distribuita da fotovoltaico a tassi, stimati dagli stessi operatori, prossimi a oltre 1.000 megawatt all'anno», so-

## Il 60% degli impianti appena avviati si trova nei Paesi asiatici

stiene Guidi. In ogni caso le aspettative restano modeste, rispetto al grande boom del 2011-2012, e quindi molte aziende italiane della filiera stanno emigrando all'estero.

## Equilibri

Dal rapporto dell'agenzia salta all'occhio soprattutto la crescita dei Paesi emergenti e il calo di quelli europei. Nel 2012 l'Europa contribuiva al mercato con il 59% delle nuove installazioni, nel 2014 invece il 60% della nuova potenza è stato installato in Asia e solo il 18% nel Vecchio Continente. Cina, Giappone e Stati Uniti hanno fatto

la parte del leone, rispettivamente, con 10,6 gigawatt, 9,7 e 6,2 di nuova potenza connessa in rete nel 2014. Ma sono ormai molti e sparsi un po' in tutte le aree emergenti i mercati che stanno diventando rilevanti: ben 9 Paesi nel 2014 hanno installato quasi un gigawatt e oltre.

Il segreto è la precipitosa caduta dei prezzi del fotovoltaico, che non accennano a trovare un fondo stabile. A ottobre 2014 è arrivato l'annuncio di quella che al momento è ancora l'offerta più coraggiosa: la società saudita Acwa Power ha vinto un'asta per 100 megawatt di potenza indetta dall'utility pubblica di Dubai, proponendo un prezzo 5,98 centesimi di dollaro a kilowattora, equivalente a quello di una centrale alimentata a lignite, il carbone più economico e sporco. Ma Acwa non è l'unica. In Giordania, pochi giorni fa, la piccola società greca SunRise, di Georgios Karmourakis, si è aggiudicata la realizzazione di 4 parchi da 50 megawatt accontentandosi di produrre elettricità per 6,13 centesimi di dollaro a kilowattora, garantiti per 20 anni. E i prezzi (relativamente) stracciati stanno arrivando anche da noi. In Germania all'ultima asta per 157 megawatt, conclusa a fine maggio, il prezzo più basso proposto è stato di 8,48 centesimi di euro a kilowattora, equivalente alla produzione di elettricità con una centrale a gas.

@elenacomelli  
© RIPRODUZIONE RISERVATA



# I conti dell'Inps

di **Enrico Marro**

**ROMA** Bisognerà che l'economia davvero riprenda a crescere, se vogliamo che il bilancio dell'Inps non peggiori di anno in anno, scaricando i suoi deficit sui conti dello Stato. Deficit crescenti — più di 12 miliardi di euro quello previsto per il 2023 — che asciugheranno l'attuale attivo patrimoniale (18,5 miliardi di euro nel 2014) trasformandolo rapidamente in un passivo, che salirà fino a 56 miliardi e mezzo, sempre nel 2023. E questo nonostante l'Inps poggi su un sistema di vasi comunicanti dove le pensioni delle gestioni in rosso (dipendenti pubblici, fondi speciali, artigiani, dirigenti d'azienda, coltivatori) vengono pagate con gli attivi degli altri fondi: dipendenti privati, parasubordinati, «prestazioni temporanee» (cioè i contributi versati per cassa integrazione, assegni familiari, malattia e maternità). Non basta insomma la solidarietà intercategoriale, propria del sistema pubblico, a sanare gli squilibri delle categorie colpite da sfavorevoli rapporti tra lavoratori e pensionati e da contributi insufficienti a pagare prestazioni erogate con regole troppo generose.

Questo il quadro esaminato martedì scorso dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istitu-

## La tendenza

Nel 2014 patrimonio netto di 18 miliardi, nel 2015 a quota 11. Poi diventerà negativo

to che gestisce le pensioni. È contenuto nella relazione della commissione economico-finanziaria sulla «Verifica tecnico-attuariale» per il 2014-2023 trasmessa dal direttore generale il 24 marzo allo stesso Civ. Si tratta in pratica del bilancio di medio periodo predisposto dal

servizio statistico-attuariale dell'Inps sulla base delle norme vigenti «al 31 ottobre 2014». La proiezione, che lo stesso Civ trasmetterà ai ministeri vigilanti e alle commissioni parlamentari competenti, abbraccia un arco di dieci anni. Per il 2014-2018 è elaborata sul quadro macro della nota di aggiornamento del Def 2014, il Documento di economia e finanza, approvata lo scorso 30 settembre; per il quinquennio 2019-2023 sulle previsioni della Ragioneria generale dello Stato. Va precisato che, per il primo periodo (2014-2018), il nuovo Def 2015, approvato il 10 aprile scorso, prevede un andamento dell'economia più favorevole rispetto a quello utilizzato dall'Inps, il che potrebbe migliorare un pochino i saldi del documento esaminato dal Civ. Per il secondo periodo (2019-2023), invece, il quadro immaginato dalla Ragioneria appare roseo. Prevede infatti, in media d'anno, una crescita del Pil reale del 2%, un tasso d'inflazione del 2%, un aumento dell'occupazione superiore all'1%.

Fatte queste premesse, e pur volendosi augurare un risultato meno negativo di quanto stimato otto mesi fa dal servizio statistico-attuariale dell'Inps,

la sostanza non cambia: i conti della previdenza sono destinati a peggiorare. Pesano, in particolare, i deficit crescenti di alcune gestioni: dipendenti pubblici (ex Inpdap), fondi speciali (elettrici, trasporti, telefonici), dirigenti d'azienda (ex Inpdai), artigiani, coltivatori diretti. Deficit che non riescono ad essere compensati dagli attivi delle altre gestioni: «prestazioni temporanee», parasubordinati, di-

pendenti privati. Fatte le somme, il deficit complessivo, che secondo il bilancio preventivo 2015 sarà di 6,8 miliardi, salirà, secondo le proiezioni del bilancio tecnico-attuariale, da circa 7 miliardi nel 2018 a 12,4 nel 2023. E il patrimonio netto, a causa del sommarsi dei defi-

cit annuali, sarà nel 2023 in rosso per 56,5 miliardi.

Le differenze tra i fondi sono impressionanti. La gestione dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) vedrà crescere il deficit di esercizio dai 5 miliardi attuali a 20,4 miliardi nel 2023 e il passivo patrimoniale da quasi 7 miliardi a 112,8. Il fondo artigiani subirà un peggioramento del passivo dagli oltre 5 miliardi del 2015 ai 7,6 miliardi del 2023 e il patrimonio netto, già in rosso di quasi 50 miliardi, toccherà -108 miliardi del 2023. Il deficit della gestione ex

Inpdai si manterrà fra i 4 e i 5 miliardi per tutto il decennio e quindi il disavanzo patrimoniale salirà a 71 miliardi nel 2023, anche perché si tratta, come per gli elettrici e i telefonici, di un fondo a esaurimento, dove i nuovi lavoratori vengono iscritti al fondo dipendenti privati. Negativo anche l'andamento dei coltivatori diretti: 4-4,5 miliardi all'anno di deficit e patrimonio netto a -120 miliardi nel 2023. Male i fondi speciali, che già oggi hanno rilevanti disavanzi patrimoniali: saliranno a 47 miliardi per gli elettrici a 26 per i trasporti, a 18 per i telefonici.

Questi risultati negativi vengono bilanciati solo in parte da quelli positivi di altre gestioni. Prima fra tutte il fondo «prestazioni temporanee», che ha sempre chiuso in forte attivo, tanto da vantare un patrimonio netto superiore a 180 miliardi. Con la crisi e il forte aumento della spesa per ammortizzatori il risultato d'esercizio è sceso drasticamente ma è ancora positivo (850 milioni nel 2014). E anche in futuro sarà questo fondo a compensare le gestioni in rosso, insieme ad altri due fondi in attivo per tutto il decennio: quello dei parasubordinati e quello dei dipendenti privati (al netto dei fondi speciali). Nel 2023 il risultato d'esercizio previsto per le «prestazioni temporanee» è positivo per 3,8 miliardi, di 15,6 mi-

liardi per i dipendenti privati e di 11 per i parasubordinati. E gli attivi patrimoniali saranno rispettivamente di 193, di 74 e di 181 miliardi. Ma ciò non basterà, appunto. E pensare che il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha detto in Parlamento che nello stato patrimoniale ci sono 94 miliardi di euro di contributi non riscossi. Anche qui, accumulati anno dopo anno.

## Le previsioni della Ragioneria

(variazioni annue in %)	2019- 2020	2021- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	2046- 2050
► Pil in termini reali	2,0	2,07	2,4	1,74	1,52	1,26	1,42
► Inflazione	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
► Occupazione complessiva	1,32	1,08	0,8	0,27	-0,07	-0,39	-0,14
► Redditi individuali (nominali)	2,68	2,99	3,25	3,49	3,62	3,69	3,59

### I conti dell'Inps (in milioni di euro, importi al lordo dei trasferimenti fra gestioni)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
► Situazione patrimoniale netta al 1° gennaio	-2.936	-10.335	-17.034	-25.281	-33.323	-44.118
► Risultato di esercizio	-7.397	-6.700	-8.245	-8.047	-10.797	-12.439
► Situazione patrimoniale netta al 31 dicembre	-10.335	-17.034	-25.281	-33.323	-44.118	-56.560

Fonte: Inps e Ragioneria generale dello Stato

### Le principali gestioni

(in milioni di euro)

Risultato d'esercizio nel 2023

► Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (al netto contabilità separate)	+15.601
► Ex Fondo Trasporti (contab. separata)	-778
► Ex Fondo Elettrici (contab. separata)	-2.341
► Ex Fondo Telefonici (contab. separata)	-1.532
► Ex INPDAl (contab. separata)	-5.104
► Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti	+3.830
► Gest. contr. prest. prev. coltivatori diretti	-4.561
► Gest. contr. prest. prev. commercianti	+149
► Gest. Tutela prev. Attività lavoro autonomo parasubordinati	+11.005
► Gestione ex INPDAP	-20.453

Corriere della Sera



La legge 68/2015. Le pene vanno coordinate con le infrazioni già previste dal decreto a tutela del paesaggio

# Ecoreati al test del Codice ambiente

Con le nuove disposizioni detenzione fino a sei anni se si contamina il terreno

 <b>INQUINAMENTO</b>	 <b>DISASTRO AMBIENTALE</b>	 <b>MATERIALE RADIOATTIVO</b>	 <b>IMPEDIMENTO CONTROLLO</b>	 <b>OMESSA BONIFICA</b>
<p><b>Condotta:</b> compromissione o deterioramento abusivi, significativi e misurabili di: acque, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, ecosistemi, biodiversità (anche agraria), flora e fauna.</p> <p><b>Pene:</b> reclusione da due a sei anni e multa da 10mila a 100mila euro</p> <p><b>Codice penale:</b> articolo 452-bis</p>	<p><b>Condotta:</b> l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione è eccessivamente onerosa; l'offesa alla pubblica incolumità</p> <p><b>Pene:</b> reclusione da cinque a quindici anni</p> <p><b>Codice penale:</b> articolo 452-quater</p>	<p><b>Condotta:</b> cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento o abbandono abusivi di materiale ad alta radioattività</p> <p><b>Pene:</b> reclusione da due a sei anni e multa da 10mila a 50mila euro. Pena aumentata per compromissione delle matrici ambientali o pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p><b>Codice penale:</b> articolo 452-sexies</p>	<p><b>Condotta:</b> negare l'accesso, ostacolare, mutare artificialmente lo stato dei luoghi, impedire, intralciare o eludere la vigilanza e il controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, compromettere gli esiti</p> <p><b>Pene:</b> reclusione da sei mesi a tre anni</p> <p><b>Codice penale:</b> articolo 452-septies</p>	<p><b>Condotta:</b> incorre nel reato di omessa bonifica (già previsto dal Dlgs 152/2006) chi, obbligato per legge o dall'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi</p> <p><b>Pene:</b> reclusione da 1 a 4 anni, multa da 20mila a 80mila euro</p> <p><b>Codice penale:</b> articolo 452-terdecies</p>

Federico Vanetti

Quattro nuovi reati contro l'ambiente sono scattati dal 29 maggio scorso, data di entrata in vigore della legge 68/2015 che dà un giro di vite agli inquinatori, per i quali sono previste pene più severe. In particolare, il legislatore ha introdotto diverse nuove fattispecie di reato. Tra queste le principali sono: l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e l'impedimento al controllo ed ha rivisto alcuni reati già disciplinati dal Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) quali, ad esempio, l'omessa bonifica.

Il nuovo titolo del Codice penale relativo ai delitti contro l'ambiente, dunque, da un lato, integra la disciplina penale, dall'altro, integra altresì il diritto ambientale sostanziale.

I termini e i casi considerati dalla legge 68 devono allora essere coordinati con quelli considerati dalla norma ambientale sostanziale.

Si pensi, ad esempio, ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (articoli 452-bis e 452-quater del codice penale). Il Codice dell'ambiente contiene già una definizione di «inquinamento» introdotta dalla disciplina sull'Aia e sulla tutela delle acque, mentre per le bonifiche (Parte IV, Titolo V) il medesimo decreto fornisce una diversa definizione di «contaminazione». Con il che sorge spontaneo domandarsi se il reato di inquinamento ambientale debba essere letto esclusivamente con riferimento alle definizioni ambientali ovvero possa avere una portata più ampia e generale.

Invero, l'articolo 452-bis ri-conduce il concetto di inquinamento ad una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna, che sembrerebbero trarre ispirazione più dalla disciplina sul danno ambientale di cui alla Parte VI del Dlgs 152, che dalle specifiche definizioni normative contenute nel medesimo decreto.

## Le differenze

Viene naturale domandarsi se ogni ipotesi di danno ambientale costituisca anche una ipotesi penalmente rilevante di inquinamento ambientale, ovvero se tra le due fattispecie - danno e inquinamento - esistano differenze. La norma ambientale richiede che l'inquinamento sia causato abusivamente, ma invero anche il danno ambientale presuppone un comportamento illegittimo.

Discorso analogo vale anche per il concetto di disastro ambientale, ossia l'alterazione irreversibile di un ecosistema ovvero l'alterazione il cui ripristino sarebbe eccessivamente oneroso ovvero causa di pericolo e offesa alla pubblica incolumità. Anche in questo caso, il concetto di disastro ambientale non trova una propria definizione nel Codice dell'ambiente, ma è la norma penale ad inquadrare la fattispecie sostanziale.

Il disastro ambientale, dunque, dovrebbe rappresentare un qualcosa di più del semplice inquinamento. Mentre l'inquinamento, infatti, per quanto abusivo potrebbe anche essere ripristinato e corretto, il disa-

stro parrebbe rappresentare una compromissione definitiva e particolarmente grave dell'ambiente.

È bene osservare che entrambe le fattispecie criminali possono essere imputate sia a titolo di dolo (ossia azioni volontarie poste in essere dagli inquinatori), sia a titolo di colpa (articolo 452-quinquies).

Una menzione merita anche il nuovo delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'articolo 452-sexies. Il legislatore ha basato la fattispecie penale sui materiali ad alta radioattività e non - si badi bene - sui rifiuti (espressamente definiti ed inquadrati dal Codice dell'ambiente) ampliando così la casistica del traffico e abbandono.

Non a caso, la norma penale sanziona anche coloro che illegittimamente cedono, acquistano, importano o esportano i materiali radioattivi, configurandosi così un reato di pericolo. Una ulteriore fattispecie di reato introdotta dalla legge 68/2015 è l'impedimento del controllo ambientale (ma anche sui luoghi di lavoro) da parte delle autorità. Questa fattispecie è idonea ad includere i possibili artifici che ostacolano o impediscono le verifiche ambientali.

## Aggravanti e attenuanti

Le nuove disposizioni ambientali, inoltre, introducono anche ipotesi di aggravanti dei delitti ovvero di riduzioni della pena in caso di ravvedimento operoso, laddove sia evitato un ulteriore aggravamento della situazione ambientale ovvero nel caso in cui si provveda alla bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.

Infine, per i delitti sopra indicati, la legge 68 introduce anche la confisca dei proventi del reato ovvero dei beni utilizzati per commettere il reato. Unica eccezione, il caso in cui i beni siano di soggetti terzi estranei. Si pensi, ad esempio, ad aree o siti di terzi in cui sono abusivamente sversate sostanze inquinanti.

L'introduzione di nuovi reati ambientali e di pene più severe, porta necessariamente gli operatori a dover agire con maggiori cautele e attenzioni verso l'ambiente.

## AMBIENTE

*Dal Minambiente le indicazioni per gestire sfalci e potature fuori dal regime dei rifiuti*

# Scarti vegetali, riutilizzo ampio

## Sufficiente il rispetto delle norme per i sottoprodotti

Pagina a cura  
di **VINCENZO DRAGANI**

**E** la disciplina sui sottoprodotti prevista dal Codice ambientale la chiave universale per poter gestire fuori dal regime dei rifiuti i residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde. Con una nota del 27 maggio 2015 n. 6038 il Minambiente chiarisce come l'istituto previsto dall'articolo 184-bis del dlgs 152/2006, di portata generale, possa essere invocato (dimostrandone il ricorre dei presupposti) sia per la gestione dei residui vegetali provenienti da attività agricola e forestale sia per quella degli scarti derivanti dalle altre aree verdi che non rientrano tra le deroghe specifiche al regime dei rifiuti riservate dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo ai primi.

**La disciplina generale sui sottoprodotti.** In base all'articolo 184-bis, comma 1 del Codice ambientale è infatti un sottoprodotto, e non rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione; è certo il suo riutilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; il residuo può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento

I chiarimenti del Minambiente	
Provenienza	Regime applicabile
<b>Da aree verdi (come parchi e giardini)</b>	Possono essere gestiti fuori dal regime dei rifiuti se soddisfano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le condizioni previste per i sottoprodotti dall'articolo 184-bis, dlgs 152/2006.</li> </ul> Diversamente, vanno classificati e gestiti come rifiuti urbani ex articolo 184, comma 2, lettera e), dlgs 152/2006
<b>Da attività agricole e agro-industriali</b>	Possono essere gestiti fuori dal regime dei rifiuti se soddisfano (alternativamente): <ul style="list-style-type: none"> <li>• le condizioni di deroga previste dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del dlgs 152/2006 oppure</li> <li>• le condizioni previste per i sottoprodotti ex articolo 184-bis, dlgs 152/2006.</li> </ul> Diversamente, vanno classificati e gestiti come rifiuti speciali ex articolo 184, comma 3, lettera a), dlgs 152/2006

diverso dalla normale pratica industriale; l'ulteriore utilizzo è legale, ossia ha ad oggetto beni che soddisfano i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Con la Nota 6038/2015 il Minambiente sottolinea innanzitutto come tale disciplina possa essere dunque applicata a tutti i materiali vegetali, compresi i residui derivanti dalla manutenzione del verde.

Nello specifico il dicastero chiarisce altresì come la condizione della provenienza del residuo da un processo produttivo richiesta dal

citato articolo 184-bis sia da considerarsi in una accezione ampia, richiamando in tale contesto la sentenza del Consiglio di Stato 6 agosto 2013 n. 4151 che non ne relega (infatti) il significato allo stretto processo di fabbricazione.

L'Ufficio richiama però l'attenzione sulla necessità di rispettare comunque le specifiche norme di settore previste per il riutilizzo dei residui (come quelle in materia di combustibili, in caso di destinazione degli scarti alla valorizzazione energetica).

**Le deroghe del dlgs 152/2006 per i residui agricoli.** In base all'articolo 185, comma 1, lettera f)

del Codice ambientale non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti da esso prevista «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Con la nota 6038/2015 il ministero dell'ambiente conferma la propria interpretazione espressa con il precedente e omonimo atto 8890/2011, ricordando come i residui oggetto di tale specifica deroga siano esclusivamente quelli identifica-

bili per provenienza dalle suddette attività agricole o forestali. Per invocare tale deroga, sottolinea il Dicastero, è dunque sempre necessario dimostrare (tra le altre condizioni previste dal citato articolo 185, comma 1, lettera f) del dlgs 152/2006) la sussistenza di tale particolare origine dei residui verdi.

Diversamente, avvisa l'Ufficio, per gestire gli stessi scarti vegetali fuori dal regime dei rifiuti si dovrà (sempre sussistendone le condizioni) ricorrere al più generale istituto dei sottoprodotti previsto dall'articolo 184-bis del Codice ambientale.

**Il regime dei rifiuti.** A chiusura della nuova nota 6038/2015 il ministero dell'ambiente ricorda infine come la mancanza della prova delle condizioni che permettano di ricorrere ai due illustrati istituti ex articolo 184-bis e 185 del dlgs 152/2006 comporta la necessità di qualificare e di conseguenza gestire i residui vegetali come rifiuti, classificandoli (in base alla provenienza) come urbani o speciali.

In base all'articolo 184, comma 2, lettera e) del Codice ambientale, sono infatti urbani «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali», laddove in base al comma 3, lettera a) dello stesso articolo sono invece speciali «i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.».

— © Riproduzione riservata —